Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.
Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

(17)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Bayer Italia, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Anic, società per azioni:** Obbligazioni « A.B.C.D., società italiana per azioni, Asfalti Bitumi Cementi e Derivati » sorteggiate l'11 novembre 1980. — **Reggiani, società per azioni (in liquidazione), in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1980. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1980. — **Carrozzeria Bertone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1980. — **Calzaturificio fratelli Soldini, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1980. — **Beni immobili Italia, costruzioni e industria edilizia, società per azioni, in Milano:** Avviso ai portatori di obbligazioni « BII 7% - 1973-1988 ». — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1980. — **Voxson - Fabbrica apparecchi radio e televisione, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1980. — **I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo):** Estrazione di obbligazioni. — **Trasporti Pietra, società per azioni, in Dalmine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1980. — **Mediocredito regionale delle Marche, in Ancona:** Rimborso di obbligazioni. — **Unidal - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni « Motta - 1965-1982 » sorteggiate il 26 novembre 1980. — **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 16% - 1977 » sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 6% - 1961 » sorteggiate il 30 dicembre 1980. — **S.A.M.P., meccanica di precisione, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1980. — **S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1980. — **Sadam, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1980. — **Gardenia finanziaria (ex Gruppo ceramiche gardenia orchidea S.p.a.), società per azioni, in Spezzano di Fiorano Modenese (Modena):** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » sorteggiate il 31 dicembre 1980. — **Marazzidue, società per azioni, in Sassuolo (Modena):** Obbligazioni « 8 % - 1973-1983 » sorteggiate il 24 dicembre 1980.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1980.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Il prof. Luigi Giugni, docente presso l'Università degli studi di Roma, è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1981, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base all'art. 1, lettera *h*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del prof. Nicola D'Amati, che cessa in pari data dall'incarico per decorso triennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1980

PERTINI

FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1981
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1

(199)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Variazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° ottobre 1980-30 giugno 1981 a seguito del ripristino dell'aliquota IVA del 14 per cento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1979, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi « Familiari » e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8 per cento.

Visto l'art. 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 7 febbraio 1977, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'8 aprile 1977, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevato dal 12 per cento al 14 per cento;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, con il quale l'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi viene elevato dal 14 per cento al 15 per cento;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1980, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 22 luglio 1980-30 giugno 1981;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 1° settembre 1980, con il quale viene confermato l'aumento dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per i fiammiferi dal 14 per cento al 15 per cento;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 30 settembre 1980, con il quale viene reso noto la mancata conversione in legge del citato decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503;

Vista la legge 28 ottobre 1980, n. 687, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980, concernente la regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei citati decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288 e 30 agosto 1980, n. 503;

Viste le proposte in data 12 novembre 1980 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito al ripristino dell'aliquota IVA del 14 per cento sui fiammiferi;

Riconosciuta la necessità di determinare nuove aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° ottobre 1980 e 30 giugno 1981, in relazione al ripristino dell'aliquota IVA del 14 per cento, mantenendo inalterati i prezzi di vendita del prodotto;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1981 con il decreto ministeriale 23 giugno 1979 e modificate con decreto ministeriale 16 luglio 1980, a decorrere dal

1° ottobre 1980 sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto del 14 per cento dovuta per singolo condizionamento, fermi restando i prezzi di vendita al pubblico in vigore fissati con i citati decreti 23 giugno 1979 e 16 luglio 1980 rispettivamente per i « Familiari » e per tutti gli altri tipi di fiammiferi:

Tipi di fiammiferi	Imposta di fabbricazione	Imposta sul valore aggiunto
1) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo . .	59,5725	18,4275
2) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « Cerini S/80 »	60,5725	18,4275
3) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	32,78625	9,21375
4) Scatola di cartone o di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Svedesi » ridotti	29,38625	9,21375
5) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 » .	29,78625	9,21375
6) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	105,345	36,855
7) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo . .	106,845	36,855
8) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	778,60	491,40
9) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » . .	17,2575	6,1425
10) Bustine di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	27,28625	9,21375
11) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	36,515	12,285
12) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	62,4725	18,4275
13) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva » .	118,345	36,855
14) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari »	24,515	12,285

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1980
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 44

(188)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1980 ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 16 febbraio, 3 e 29 marzo, 24 e 29 maggio 1979 elencati nell'unito allegato che fissano per l'anno 1979 i salari medi provinciali da valere — ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le categorie dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi nell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1980 è parificato al salario medio relativo all'anno 1979 determinato per la categoria dei salariati fissi per ogni provincia con i decreti ministeriali 16 febbraio, 3 e 29 marzo, 24 e 29 maggio 1979, indicati nel preambolo.

Nei casi in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare, ai fini del presente decreto, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

DECRETI DI DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE PROVINCIALI DEI SALARIATI FISSI PER L'ANNO 1980 E DATE DI PUBBLICAZIONE NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» DELLA REPUBBLICA.

Province	Data del decreto ministeriale	Data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*
Agrigento	24-5-1979	18-6-1979
Alessandria	3-3-1979	20-3-1979
Ancona	16-2-1979	13-3-1979
Aosta	24-5-1979	19-6-1979
Aquila	16-2-1979	12-3-1979
Arezzo	3-3-1979	13-3-1979
Ascoli Piceno	24-5-1979	18-6-1979
Asti	16-2-1979	13-3-1979
Avellino	16-2-1979	10-3-1979
Bari	16-2-1979	10-3-1979
Belluno	16-2-1979	13-3-1979
Benevento	24-5-1979	18-6-1979
Bergamo	3-3-1979	16-3-1979
Bologna	29-3-1979	28-4-1979
Bolzano	16-2-1979	14-3-1979
Brescia	29-3-1979	21-4-1979
Brindisi	3-3-1979	17-3-1979
Cagliari	16-2-1979	14-3-1979
Caltanissetta	24-5-1979	18-6-1979
Campobasso	3-3-1979	14-3-1979
Caserta	24-5-1979	18-6-1979
Catania	16-2-1979	14-3-1979
Catanzaro	24-5-1979	18-6-1979
Chieti	16-2-1979	14-3-1979
Como	16-2-1979	13-3-1979
Cosenza	16-2-1979	14-3-1979
Cremona	16-2-1979	14-3-1979
Cuneo	16-2-1979	12-3-1979
Enna	24-5-1979	18-6-1979
Ferrara	24-5-1979	18-6-1979
Firenze	29-5-1979	4-7-1979
Foggia	29-3-1979	3-5-1979
Forlì	29-3-1979	3-5-1979
Frosinone	16-2-1979	9-3-1979
Genova	16-2-1979	9-3-1979
Gorizia	3-3-1979	16-3-1979
Grosseto	29-3-1979	28-4-1979
Imperia	3-3-1979	20-3-1979
Isernia	16-2-1979	13-3-1979
Latina	24-5-1979	19-6-1979
Lecce	29-3-1979	2-5-1979
Livorno	29-5-1979	3-7-1979
Lucca	24-5-1979	19-6-1979
Macerata	24-5-1979	19-6-1979
Mantova	3-3-1979	20-3-1979
Massa Carrara	24-5-1979	19-6-1979
Matera	3-3-1979	17-3-1979
Messina	24-5-1979	19-6-1979
Milano	16-2-1979	9-3-1979
Modena	16-2-1979	14-3-1979
Napoli	3-3-1979	20-3-1979
Novara	29-5-1979	2-7-1979
Nuoro	3-3-1979	17-3-1979
Oristano	24-5-1979	18-6-1979
Padova	3-3-1979	17-3-1979
Palermo	3-3-1979	20-3-1979
Parma	24-5-1979	18-6-1979
Pavia	16-2-1979	9-3-1979
Perugia	29-3-1979	28-4-1979
Pesaro	24-5-1979	18-6-1979
Pescara	16-2-1979	9-3-1979
Piacenza	16-2-1979	13-3-1979
Pisa	29-5-1979	4-7-1979
Pistoia	24-5-1979	18-6-1979
Pordenone	29-3-1979	24-4-1979
Potenza	16-2-1979	14-3-1979
Ragusa	16-2-1979	13-3-1979
Ravenna	29-3-1979	2-5-1979
Reggio Calabria	29-5-1979	2-7-1979
Reggio Emilia	16-2-1979	13-3-1979
Rieti	29-5-1979	29-6-1979
Roma	3-3-1979	20-3-1979
Rovigo	16-2-1979	11-3-1979
Salerno	29-5-1979	4-7-1979
Sassari	29-3-1979	2-5-1979
Savona	16-2-1979	9-3-1979
Siena	29-3-1979	3-5-1979
Siracusa	16-2-1979	10-3-1979
Sondrio	3-3-1979	20-3-1979
Spezia	16-2-1979	14-3-1979
Taranto	29-3-1979	3-5-1979
Teramo	16-2-1979	13-3-1979
Terni	24-5-1979	18-6-1979
Torino	29-5-1979	29-6-1979
Trapani	3-3-1979	16-3-1979
Trento	3-3-1979	17-3-1979
Treviso	16-2-1979	10-3-1979
Trieste	3-3-1979	16-3-1979
Udine	3-3-1979	17-3-1979
Varese	24-5-1979	18-6-1979
Venezia	3-3-1979	20-3-1979
Vercelli	16-2-1979	10-3-1979
Verona	29-5-1979	29-6-1979
Vicenza	24-5-1979	18-6-1979
Viterbo	29-5-1979	29-6-1979

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(11570)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla S.p.a. Italia assicurazione, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione di analoga, in vigore, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 11 IND/S, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finché è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 11 IND/S (5) (10), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi cinque o

dieci anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

condizioni particolari di polizza relative all'assicurazione di rendita vitalizia immediata con adeguamento —t. 11 IND/S;

condizioni particolari di polizza relative alla tariffa 11 IND/S (5) (10).

Roma, addì 15 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(165)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 15 %, di scadenza 1° gennaio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1980, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 15%, di scadenza 1° gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 17 dicembre 1980;

Decreta:

L'importo di lire 2.000 miliardi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è elevato a lire 3.500 miliardi.

Saranno osservate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del citato decreto ministeriale 13 dicembre 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1981
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 105

(202)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1981.

Sostituzione di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero, per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 novembre 1980, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio d'amministrazione ed alle commissioni d'avanzamento del M.A.E. e costituite la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto l'appunto della Direzione generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri con il quale si rende noto che l'assistente commerciale capo Gabriele Luzi, membro della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è stato nominato direttore esecutivo presso il Consiglio oleicolo internazionale con sede a Madrid e dovrà pertanto assumere tale incarico a partire dal mese di gennaio 1981;

Considerata pertanto la necessità di sostituire il predetto impiegato quale membro della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero;

Viste le terne proposte dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 12 novembre 1980;

Decreta:

La sig.ra Bruna Bettini Ruggeri, assistente commerciale, viene designata membro della commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero in sostituzione dell'assistente commerciale capo Gabriele Luzi.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(191)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1981.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XV Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio», in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XV Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio», che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1981, godranno della prestazione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 gennaio 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che, a termini del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 319/1976, sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, compete a questo Comitato fissare, di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le direttive di cui devono, tra l'altro, tener conto le regioni nel definire, con i rispettivi piani di risanamento delle acque, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

che in data 31 marzo 1980 questo Comitato ha provveduto a rimettere, per la prescritta intesa, alla citata commissione interregionale un primo schema delle direttive di che trattasi;

che, a seguito della riunione del 23 giugno 1980 della predetta commissione interregionale, l'ufficio del Ministro per gli affari regionali ha qui rimesso, con nota 25 luglio 1980, le proposte ed i rilievi formulati dalle regioni in ordine al cennato schema;

che, tenuto conto dei rilievi e delle proposte regionali, è stato predisposto un nuovo schema di direttive che in data 14 ottobre 1980 è stato rimesso alla commissione interregionale;

che, come risulta dall'estratto verbale della seduta del 4 dicembre 1980 della predetta commissione, l'intesa prevista dal citato art. 17 della legge n. 650/1979, già in precedenza avviata, può ora considerarsi perfezionata subordinatamente alla valutazione da parte di questo Comitato degli emendamenti presentati, nel corso della seduta, dai rappresentanti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia;

Visti i suddetti emendamenti;

Ritenuto che le osservazioni formulate con il documento presentato dalla regione Emilia-Romagna siano da considerarsi non più attuali, in quanto non si riferiscono allo schema di direttive rimesso alla commissione in data 14 ottobre 1980;

che, in particolare, i punti 1, 2, 3 e 4, oggetto delle osservazioni della regione, nel testo rimesso da ultimo alla predetta commissione sono stati rielaborati a seguito degli emendamenti pervenuti in ordine al precedente schema, così che le osservazioni stesse possono considerarsi assorbite;

che, questo Comitato ha già avuto modo di fornire, tra l'altro, note interpretative dell'art. 1-*quater* della citata legge n. 690/76 e di definire con sufficiente chiarezza le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi e per gli effetti della normativa in argomento;

che, in ordine alle modifiche al punto 3 dello schema proposte dalla regione Lombardia, si rileva che il riferimento alle tabelle ed ai relativi limiti ivi contenuto ha lo scopo di tener conto del principio del graduale raggiungimento degli obiettivi del piano, previsto anche dal primo comma, lettera *c*), dell'art. 8 della legge n. 319/1976, sostituito dall'art. 11 della legge n. 650/1979;

che non appare, pertanto, opportuno limitare ulteriormente la discrezionalità riconosciuta alle regioni, vincolandole comunque al rispetto dei limiti della tabella *C*, in quanto la deroga a detti limiti è consentita soltanto in relazione a specifiche esigenze legate al tipo, alla dimensione, alla localizzazione dello scarico, alla gestibilità delle opere di depurazione e subordinatamente all'accertamento di favorevoli situazioni ambientali e della capacità ricettiva dei corpi idrici;

che la modifica al punto 4 dello schema, proposto dalla stessa regione, possa essere accolta nel senso di chiarire che, nel caso di specie, il rispetto dei limiti della tabella *A* deve essere comunque assicurato non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della ripetuta legge n. 319;

che con le precisazioni di cui sopra la intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, possa considerarsi perfezionata;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, espresso con voti n. 78 e n. 505, emessi, rispettivamente, nelle adunanze del 21 marzo e del 19 settembre 1980;

D'intesa con la predetta commissione interregionale;

Delibera:

Le direttive di cui devono tener conto le regioni nel definire, con i rispettivi piani di risanamento delle acque, la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, sono quelle contenute nell'unito documento che fa parte integrante della presente delibera.

La presente delibera e l'unito documento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il presidente: NICOLAZZI

DOCUMENTO UNITO ALLA DELIBERA DEL COMITATO

A) GENERALITÀ.

1) La definizione della disciplina degli scarichi considerati nelle presenti direttive è parte integrante dei piani regionali di risanamento delle acque.

Le regioni che hanno già approvato il proprio piano di risanamento provvedono alle necessarie integrazioni entro il 31 marzo 1981.

2) Ai fini delle presenti direttive vengono considerati:

1) Scarichi di pubbliche fognature: gli effluenti di sistemi fognanti gestiti dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, esclusi i consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2) Scarichi di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature:

a) gli scarichi provenienti dagli insediamenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690;

b) gli scarichi provenienti da imprese agricole di cui alla definizione data da questo Comitato, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge n. 650.

B) SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE.

3) Nello stabilire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature le amministrazioni regionali dovranno provvedere alla definizione di appropriati limiti di accettabilità per i parametri che caratterizzano la qualità delle acque scaricate, tenendo conto dei limiti fissati dalle tabelle *A* e *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e delle modifiche ad essi apportate nella legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Nel definire tali limiti, le amministrazioni regionali avranno come obiettivo primario il raggiungimento di condizioni di qualità delle acque dei corpi ricettori che, in ciascuna situazione locale, garantiscano il massimo recupero di salvaguardia delle risorse ambientali, tenendo conto della esigenza di contemperare gli usi delle risorse idriche nel quadro della pianificazione territoriale ed economica delle regioni stesse.

Ai fini della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, le amministrazioni regionali terranno presenti i seguenti casi:

a) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili;

b) pubbliche fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili;

c) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti produttivi.

Nel caso di cui alla lettera *a)* le amministrazioni regionali potranno stabilire limiti di accettabilità diversi da quelli fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319; in particolare essi potranno essere meno restrittivi in relazione a specifiche esigenze legate al tipo, alla dimensione, alla localizzazione dello scarico ed alla gestibilità delle opere di depurazione. Comunque, ciò dovrà essere subordinato all'accertamento di favorevoli situazioni ambientali e della capacità ricettiva dei corpi idrici.

Nel caso di cui alla lettera *b)* le amministrazioni regionali potranno ugualmente fissare limiti di accettabilità meno restrittivi rispetto a quelli tabellari ma solo quando la presenza degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi non sia tale da conferire al liquame in ingresso all'impianto di depurazione caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle attribuibili agli scarichi provenienti da soli insediamenti civili.

Nel caso di cui alla lettera *c)* le amministrazioni regionali non potranno adottare limiti meno restrittivi di quelli fissati per gli insediamenti produttivi dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, nello stabilire la disciplina dello scarico e le relative modalità di smaltimento, le amministrazioni regionali terranno particolare conto delle diverse esigenze dei corpi idrici a lento ricambio (laghi, serbatoi, lagune, ecc.), di quelle delle acque fluenti e di quelle delle acque costiere, anche al fine di un corretto controllo dello stato trofico.

4) Fra i parametri che caratterizzano la qualità delle acque si dovranno distinguere quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, riportati nell'elenco dell'allegato 1 alle presenti direttive. Per questi parametri dovranno essere rispettati in ogni caso i limiti tabellari indicati nella legge n. 319, integrata e modificata con la legge n. 650, assicurando comunque il rispetto dei limiti della tabella *A* non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della stessa legge n. 319 e fatte salve le esigenze particolari, di cui all'art. 26, terzo comma, della legge stessa.

Per gli altri parametri i limiti saranno fissati dalle amministrazioni regionali secondo i criteri generali stabiliti al precedente n. 3).

Tuttavia, per alcuni di essi, nell'allegato 2 alle presenti direttive, sono forniti criteri a carattere specifico.

5) Gli scaricatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali dovranno essere dimensionati in modo tale che le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici ricettori abbiano caratteristiche qualitative compatibili con quelle del ricettore e con gli usi dello stesso in atto o previsti. Dovrà inoltre verificarsi che le acque convogliate alla depurazione durante i periodi di pioggia siano tali da non alterare il processo depurativo caratteristico dell'impianto.

Considerato che gli scaricatori di piena hanno un funzionamento saltuario potrà accertarsi che le acque da essi sversate abbiano limiti di accettabilità meno restrittivi di quelle dell'effluente dello scarico finale della rete fognante, fatte salve particolari esigenze di carattere igienico-sanitarie in relazione alla natura ed all'utilizzo dei corpi idrici ricettori.

Sarà in ogni caso da distinguersi la situazione in cui sono presenti solo inquinanti di tipo biologico da quella in cui sono presenti anche inquinanti tossici, persistenti e bioaccumulabili.

Nello stabilire la regolamentazione degli scaricatori di piena, le amministrazioni regionali provvederanno a definire i valori massimi accettabili del rapporto di diluizione, in relazione a quanto precedentemente esposto.

6) La disciplina degli scarichi emanata dalle amministrazioni regionali dovrà privilegiare quelle iniziative che siano di incentivo per la realizzazione di impianti di depurazione di più semplice esercizio.

Nell'intento di pervenire a soluzioni economicamente meno onerose per la depurazione degli scarichi, salve restando le esigenze igienico-sanitarie e quelle di risanamento ambientale, si dovrà promuovere l'attuazione di processi alternativi a quelli di impiego più frequente e tradizionale e di sistemi di riutilizzazione delle acque usate.

In particolare si dovranno tenere presenti le possibilità del ricorso a processi che consentano la trasformazione della materia organica con recupero di energia e/o che utilizzano le capacità depuratrici del suolo.

Sarà da promuovere l'adozione di sistemi che consentano il possibile riuso delle acque depurate ed anche il recupero di sostanze riutilizzabili, eventualmente presenti nei liquami.

Si dovrà, inoltre, incentivare, ove possibile, la realizzazione di impianti tipo consortile, associando tra loro diversi sistemi di pubbliche fognature, così da conseguire il massimo di efficienza e di economia nella gestione.

Dovrà essere agevolata la realizzazione di servizi centralizzati per raccogliere e trattare scarichi di piccola portata, di difficile trattabilità e di elevato potere inquinante, nell'intento di facilitare il buon esercizio delle pubbliche fognature e dei relativi impianti di depurazione.

Nella scelta dei sistemi depurativi si dovranno tenere presenti le esigenze di ridurre i consumi energetici.

7) Considerata la inscindibilità del problema dei fanghi da quello della depurazione dei liquami, la disciplina emanata dalle regioni dovrà tener conto delle modalità di attuazione dello smaltimento dei fanghi nelle diverse situazioni, della pericolosità di smaltimenti incontrollati e dell'opportunità del recupero di sostanze contenute nei fanghi medesimi.

Anche a questo proposito si dovrà incentivare il ricorso a procedimenti economicamente meno onerosi e che meglio si conciliino con la natura e con le specifiche caratteristiche dei luoghi.

Ove possibile, per lo smaltimento dei fanghi dovrà parimenti essere promossa la realizzazione di impianti centralizzati a servizio di più utenze.

Nel caso sia prescelto lo smaltimento dei fanghi sul suolo si dovrà osservare quanto contenuto nei « Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della legge 10 maggio 1976, n. 319 » pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977.

C) Scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

8) Per gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, le regioni dovranno — come tendenza generale per il recupero e la salvaguardia ambientale nel quadro dei rispettivi piani di risanamento delle acque — prevedere di contenere e gradualmente ridurre tali tipi di scarichi promuovendo e favorendo le iniziative che attuino, ove ammissibile sotto il profilo tecnico ed economico, il convogliamento degli scarichi civili in pubbliche fognature.

Per gli scarichi civili esistenti le regioni predisporranno idonei incentivi — secondo fasi temporali correlate agli obiettivi dei rispettivi piani di risanamento e degli strumenti urbanistici — volti a favorire l'allaccio di tali insediamenti alle pubbliche fognature.

Quanto ai nuovi insediamenti, le regioni prevederanno idonee cautele, in sede di attuazione e/o di elaborazione degli strumenti urbanistici, intese a privilegiare, avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'insediamento, l'attitudine delle aree prescelte all'allaccio al sistema della fognatura pubblica.

Per gli scarichi di cui trattasi, le regioni individueranno appropriati livelli di trattamento in funzione sia delle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore nonché della sua prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, tenendo presenti le indicazioni stabilite nei precedenti punti del capo *B)*.

In ogni caso tali livelli di trattamento non potranno essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi, come conseguibili con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.

In relazione a specifici casi richiedenti una particolare tutela igienico-sanitaria del ricettore, i predetti trattamenti, dovranno essere completati con quello finale della disinfezione. In ogni caso il trattamento di disinfezione dovrà sempre essere adottato per gli scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

Per quanto concerne il recapito nel suolo o nel sottosuolo, si applicheranno le norme contenute nell'allegato 5 della delibera di questo Comitato del 4 febbraio 1977, contenente criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della legge n. 319 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1977).

ALLEGATO 1

ELEMENTI E SOSTANZE CHIMICHE PER LE QUALI IN BASE ALLA LORO TOSSICITÀ, PERSISTENZA E BIOACCUMULABILITÀ, NON SONO AMMESSE DEROGHE IN SENSO PIÙ PERMISSIVO RISPETTO AI LIMITI TABELLARI INDICATI NELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319, INTEGRATA E MODIFICATA CON SUCCESSIVA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 650.

Metalli e non metalli tossici totali
Arsenico
Cadmio
Cromo
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fenoli
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Oli minerali
Solventi clorurati
Pesticidi clorurati
Pesticidi fosforati

ALLEGATO 2

CRITERI IN BASE AI QUALI DOVRANNO ESSERE FISSATI I LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEI SOTTOINDICATI PARAMETRI

Cloro attivo.

Il limite previsto dalla tabella *A* dovrà essere rispettato quando la presenza di cloro attivo nel corpo ricettore possa riuscire nociva per la vita acquatica.

Cianuri.

Il limite previsto dalla tabella *A* dovrà essere osservato quando il corpo idrico ricettore sia utilizzato a scopo potabile o quando lo scarico possa rilevarsi nocivo per la vita acquatica.

Stagno.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla presenza di composti organo-stannici, considerata la notevole pericolosità di alcuni di essi.

Solfati, cloruri.

I limiti della tabella *A* dovranno essere osservati quando il corpo idrico sia utilizzato a scopo potabile.

Limiti diversi da quelli della tabella *A* potranno essere accettati solo dopo attento esame della tipologia del ricettore e degli usi prevalenti del medesimo, tenendo presenti le interconnessioni con le acque sotterranee.

Per gli scarichi a mare, in acque salmastre o alla foce dei fiumi, si applica quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 650.

Floruri.

L'ammissibilità di limiti meno restrittivi è strettamente legata alla tipologia del ricettore ed ai suoi usi prevalenti, tenuto conto anche delle interconnessioni con le acque sotterranee. Particolare cautela dovrà essere adottata nel caso di uso idropotabile.

Fosforo totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.

Limiti più o meno restrittivi possono essere imposti in relazione al carico trofico e tossico ammissibili in relazione agli usi del corpo ricettore, tenendo presente le eventuali interconnessioni con le acque sotterranee.

Per il fosforo totale, la fascia di 10 km dalla linea di costa del lago, di cui alla nota del parametro n. 34 della tabella *A* della legge n. 319/76, può essere ampliata fino a coprire, se necessario, l'intero bacino imbrifero.

L'opportunità di ricorrere a trattamenti di nitrificazione-denitrificazione o defosfatazione spinta, attesi i rilevanti oneri relativi a tali trattamenti, va attentamente valutata in relazione alle effettive esigenze del corpo ricettore.

Boro.

L'ammissibilità di limiti meno restrittivi dovrà essere valutata in funzione degli usi delle acque del ricettore ed in particolare della loro utilizzazione agricola.

Coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali.

Il limite si applica quando lo richiedono le esigenze degli usi del corpo idrico ricettore.

Nel caso di utilizzazioni a scopo idropotabile, per la molluschicoltura e per la balneazione, i rispettivi limiti dovranno essere fissati al fine di conseguire i seguenti obiettivi di qualità nel corpo ricettore in relazione ai citati tre usi:

a) *uso idropotabile*: le acque destinate a potabilizzazione dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla circolare del Ministero della sanità 27 aprile 1977, n. 33;

b) *uso molluschicoltura*: le zone destinate alla molluschicoltura dovranno essere conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 2 del decreto del Ministero della sanità 27 aprile 1978, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1978;

c) *uso balneare*: nella zona più vicina destinata alla balneazione non può essere superato il limite di 100 coliformi fecali per 100 ml di acqua nell'80% dei campioni prelevati nel periodo della stagione balneare.

Il presidente
NICOLAZZI

(13)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 299-FI »: Morelli Sirio, in Scandicci;
« 429-FI »: Lo Debole Pietro, in Impruneta;
« 439-FI »: Cortini & Gianoglio, in Firenze;

Provincia di Milano:

« 834-MI »: Steimle Nino, in Milano;
« 969-MI »: « Lecor » di Leguti R. & Corbani A. - S.n.c., in Milano;
« 1051-MI »: « Bigiotteria Sant'Ambrogio » di Bolzani Bruno, in Milano;

Provincia di Varese:

« 63-VA »: Colombo Natale, in Gallarate;

Provincia di Vicenza:

« 373-VI »: Baggio Silvano, in Vicenza;
« 715-VI »: Stefani Giovanna, in Vicenza;
« 964-VI »: Merlini Franco, in Camisano Vicentino.

(11578)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione del decreto di scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Avoscan di S. Tomaso », in Avoscan di S. Tomaso Agordino, con la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1980 lo scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria di Avoscan di S. Tomaso », in Avoscan di S. Tomaso Agordino (Belluno), costituita per rogito dott. Bonaventura Polacco in data 28 maggio 1888, registro società n. 44 di cui al n. 15 del decreto ministeriale 26 febbraio 1970, è integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Giacomo Punzi.

(222)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	923,30	923,30	923,25	923,30	923,25	923,25	923,20	923,30	923,30	—
Dollaro canadese	778,50	778,50	778,50	778,50	778,76	778,45	778 —	778,50	778,50	—
Marco germanico .	475,75	475,75	476,25	475,75	475,35	475,70	475,85	475,75	475,75	—
Fiorino olandese .	437,61	437,61	438 —	437,61	437,55	437,60	437,61	437,61	437,61	—
Franco belga . .	29,545	29,545	29,58	29,545	29,56	29,50	29,54	29,545	29,545	—
Franco francese	205,67	205,67	205,70	205,67	205,28	205,65	205,70	205,67	205,67	—
Lira sterlina . .	2234,30	2234,30	2237 —	2234,30	2234,58	2234,25	2233,20	2234,30	2234,30	—
Lira irlandese .	1767,70	1767,70	1769,50	1767,70	1768,02	—	1769 —	1767,70	1767,70	—
Corona danese .	154,64	154,64	154,70	154,64	154,48	154,60	154,60	154,64	154,64	—
Corona norvegese .	18 ,43	180,43	180,80	180,43	180,41	180,40	180,50	180,43	180,43	—
Corona svedese . .	212,48	212,48	212,50	212,48	212,51	212,45	212,60	212,48	212,48	—
Franco svizzero	525,65	525,65	526,50	525,65	525,97	525,60	526,06	525,65	525,65	—
Scellino austriaco .	67,13	67,13	67,16	67,13	67,14	67,10	67,16	67,13	67,13	—
Escudo portoghese .	17,50	17,50	17,55	17,50	17,55	17,50	17,80	17,50	17,50	—
Peseta spagnola .	11,698	11,698	11,74	11,698	11,72	11,65	11,71	11,698	11,698	—
Yen giapponese .	4,612	4,612	4,6250	4,612	4,64	4,60	4,618	4,612	4,612	-

Media dei titoli del 7 gennaio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,275
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	88,375
» 5,50% » » 1968-83 .	85,525
» 5,50% » » 1969-84 .	81,625
» 6% » » 1970-85 .	78,350
» 6% » » 1971-86 .	74,575
» 6% » » 1972-87 .	71,900
» 9% » » 1975-90 .	73,300
» 9% » » 1976-91 .	73,375
» 10% » » 1977-92 .	80,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,850
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,750
» » » » 1-10-1979/81 .	99,450
» » » » 1-12-1979/81 . .	99,500
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,700
» » » » 1-10-1979/82 .	98,350
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,150
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,250
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,450
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,175
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,850
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 .	90,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982 .	97,050
» » » 12% 1- 4-1982 .	95,575
» » » 12% 1-10-1983 .	91,800
» » » 12% 1- 1-1984 . .	91,450
» » » 12% 1- 4-1984	91,725
» » » 12% 1-10-1984 . . .	91,675
» » Nov. 12% 1-10-1987	89,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	923,25
Dollaro canadese	778,25
Marco germanico	475,80
Fiorino olandese	437,61
Franco belga	29,542
Franco francese	205,685
Lira sterlina	2233,75
Lira irlandese	1768,35
Corona danese	154,62
Corona norvegese	180,465
Corona svedese	212,54
Franco svizzero	525,855
Scellino austriaco	67,145
Escudo portoghese	17,65
Peseta spagnola	11,704
Yen giapponese	4,615

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 5, del 10 dicembre 1980, sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

Bando n. 203.1.26 (scadenza 31 marzo 1981)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.2.13 (scadenza 18 febbraio 1981)

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche: astronomia - biofisica - elettronica quantistica - fisica dello spazio - geofisica - struttura della materia.

Bando n. 203.5.10 (scadenza 18 febbraio 1981)

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie - scienze della terra.

Bando n. 203.7.9 (scadenza 18 febbraio 1981)

Bando di concorso a nove borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura.

Bando n. 203.11.5 (scadenza 18 febbraio 1981)

Bando di concorso a undici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

(196)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuovo diario di esami del concorso a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici

Si rende noto che la prova pratica del concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova, nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980, avrà inizio il giorno 15 gennaio 1981, alle ore 8,30 presso l'istituto di igiene dell'Università di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5.

(223)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Si comunica che la prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, avrà luogo il giorno 2 febbraio 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(224)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva.

Si comunica che la prova scritta del concorso per esami a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità, avrà luogo il giorno 14 marzo 1981, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

(225)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di archivista di Stato nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 18 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1980, si svolgeranno in Roma, nei giorni 7 e 8 aprile 1981, con inizio alle ore 8 nelle sedi sottoindicate:

palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, Trastevere: i candidati i cui cognomi cominciano con le lettere dalla A alla L;

auditorium della tecnica, viale Umberto Tupini n. 65, Roma - Eur: i candidati i cui cognomi cominciano con le lettere dalla M alla Z.

Le donne coniugate sono incluse negli elenchi dei candidati secondo il cognome da nubile.

(11298)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Revoca del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto del 30 giugno 1978, n. 912, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Ancona al 30 aprile 1978;

Considerato che nelle more dello svolgimento dell'iter procedurale del concorso è stata promulgata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che all'art. 47, quinto comma, lettera *c*), prevede l'espletamento di concorsi riservati per quei sanitari non di ruolo in servizio a tempo pieno e in modo continuativo alla data del 30 giugno 1978 e che erano ancora in servizio alla data di entrata in vigore della succitata legge;

Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, attuativo dell'art. 47 della legge n. 833/78;

Considerato che i sanitari in servizio nelle condotte di Arcevia, Camerano, Cerreto d'Esi, Ostra (condotte uniche), Ripe-Castelcolonna-Monterado (condotta consorziale) e Sirolo-Numana (condotta consorziale) possiedono i requisiti, le condizioni ed i presupposti per partecipare al concorso riservato previsto dal citato art. 47 della legge n. 833/78;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' revocato il bando di concorso bandito da quest'ufficio con provvedimento del 30 giugno 1978, n. 912, sussistendo per i sanitari interessati i presupposti e le condizioni per partecipare al concorso riservato previsto dalle norme citate in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nella *Gazzetta Ufficiale*, agli albi delle prefetture, degli uffici veterinari provinciali, degli ordini provinciali dei veterinari e dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(58)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 novembre 1980, n. **116.**

Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *novembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 24 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, con la presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e le pinacoteche di cui agli articoli 11, 18 e 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, sono organi tecnici dell'assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e organizzati in conformità alle norme della presente legge.

Art. 2.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni tecnico-scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80,

Presso ogni soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonchè di informazione sull'attività delle soprintendenze.

Art. 3.

Alla biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e con la presente legge.

Art. 4.

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali adeguati.

Inoltre la biblioteca centrale della Regione deve:

ricevere il deposito obbligatorio delle opere stampate in Sicilia;

assicurare l'acquisizione e la conservazione di documenti italiani e stranieri riguardanti la Sicilia;

assicurare con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei documenti nel territorio regionale garantendo l'integrazione con il sistema bibliografico nazionale.

Art. 5.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti soprintendenze:

a) provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di appartenenza;

b) provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i criteri museografici più aggiornati ai fini della più ampia fruizione, esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;

c) curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi e dagli scavi archeologici, nonchè, previa autorizzazione, tramite donazioni, lasciti ed acquisizioni;

d) organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione dei servizi relativi, tenendo rapporti con le autorità scolastiche e gli enti locali;

e) organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonchè di informazione sull'attività.

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata nelle tabelle annesse alla presente legge.

Ad essi, sentito il consiglio regionale dei beni culturali, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

La direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti dell'amministrazione dei beni culturali.

Per pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonchè di biblioteche regionali, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonchè di aree, manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.

Art. 7.

Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organzzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e di quelli indicati nella carta del restauro del 1972.

Esplica inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi svolti.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale:

a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire ed inibire gli effetti;

b) esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e conservativi e di restauro;

c) effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di riconosciuta delicatezza, e presta consulenza e assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

d) organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'amministrazione dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;

e) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

f) cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri organismi interessati al restauro dei beni culturali;

g) svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche sottomarine.

Per i fini di cui alla lettera *g*) è istituita presso il museo di Lipari apposita stazione.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro.

Art. 8.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati, articolati in sezioni corrispondenti ai beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

I laboratori scientifici saranno almeno uno di fisica, uno di chimica, uno di biologia, uno di microbiologia e uno di bioarcheologia.

I laboratori di restauro saranno organizzati per tipi di struttura, di materiali, di manufatti.

Inoltre, dovranno essere organizzati almeno un gabinetto fotografico, un archivio per la conservazione della documentazione della attività svolta ed una biblioteca specializzata.

La legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, è abrogata. Le attrezzature e quanto altro appartenente al gabinetto del restauro di Palermo sono assegnati al centro.

Art. 9.

Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale:

a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;

b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'articolo 18, lettera *d*), della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;

c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;

d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;

e) esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze.

Art. 10.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dovrà organizzare almeno un gabinetto per duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche e cinematografiche, nonchè una filmoteca, aerofototeca, nastroteca, archivio per la fotogrammetria ed un servizio di informatica.

Art. 11.

I comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, sono nominati con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Con apposito decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione saranno disciplinate le procedure per l'elezione dei tre rappresentanti del personale facente parte dei comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

Detti comitati provvedono alla gestione delle somme assegnate ai centri, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno sulla base di un bilancio preventivo, annualmente predisposto dagli stessi, che sarà approvato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

La presentazione del bilancio preventivo da parte dei centri deve avvenire almeno un mese prima della scadenza fissata per la presentazione del bilancio della Regione.

Il rendiconto di gestione dovrà essere presentato, corredato da un consuntivo dell'attività svolta e di tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è inscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun centro.

Per le predisposizioni del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di classificazione economica dell'entrata e della spesa vigenti per il bilancio della Regione.

Con regolamento da approvarsi con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'assessore regionale per il bilancio, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

Per l'esecuzione di lavori in economia, per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni è demandata al comitato di gestione la facoltà di applicare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Per il raggiungimento di determinate finalità, è data facoltà, all'occorrenza, al comitato di gestione di servirsi, secondo gli indirizzi del consiglio regionale, anche mediante apposite convenzioni e contratti, della collaborazione di istituti universitari e di esperti.

Art. 13.

Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro.

Gli organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto dall'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, per la nomina dei direttori dei centri.

Art. 14.

Presso ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito un consiglio di istituto presieduto dal soprintendente o dal direttore di biblioteca, di centro, di museo o di galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge o per sua delega, da un dirigente tecnico con maggiore anzianità nella qualifica.

Il consiglio è composto dai direttori delle sezioni tecnico-scientifiche e dai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro, nonchè da rappresentanti del personale eletti uno per ciascuna qualifica e da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il consiglio esprime pareri e formula proposte:

sul programma annuale di attività delle soprintendenze, delle biblioteche, dei musei e dei centri di cui all'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

sulla organizzazione dei servizi e sui criteri di utilizzazione del personale, nonchè sulle questioni sottoposte al suo esame.

Art. 15.

Presso la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei soprintendenti, dei direttori delle biblioteche e dei musei e gallerie regionali.

La conferenza è presieduta dal direttore regionale.

Essa si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno per esprimere pareri e avanzare proposte in ordine alle questioni di interesse generale, dandone preventiva comunicazione all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Ai fini del coordinamento dell'attività delle varie istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere invitati alla conferenza rappresentanti di altri organi cointeressati ai beni culturali, nonchè di dirigenti degli assessorati regionali interessati alle attività di cui alla presente legge.

Ad essa viene sottoposta ogni altra questione che l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione riterrà opportuna.

Art. 16.

Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro.

La sezione tecnico-scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione.

Ad un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico-scientifica degli atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione.

Ai gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei.

Art. 17.

E' istituito il ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle allegate alla presente legge.

ATTRIBUZIONI DELLE QUALIFICHE TECNICHE

Dirigente tecnico

esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica posseduta;

adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli da leggi, da regolamenti, e dal direttore della sezione, nonchè per delega dal soprintendente, dal direttore del centro o dal direttore di biblioteca o museo regionale;

propone al direttore della sezione i singoli provvedimenti finali sugli affari di competenza della sezione;

partecipa a commissioni, comitati e collegi;

provvede per gli atti di competenza della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale;

svolge, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti di cui all'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Il dirigente tecnico soprintendente o il direttore di centro regionale altresì:

esercita le funzioni demandategli da leggi e regolamenti;

cura il coordinamento tra le diverse sezioni, anche mediante conferenze con i direttori di sezioni, e partecipa attivamente all'attività scientifica dell'istituzione cui è preposto;

vigila sul regolare funzionamento dei servizi e sulla rispondenza della loro attività alle esigenze ed ai programmi di ciascuna sezione;

redige il programma annuale predisposto — come previsto dall'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 — insieme ai responsabili delle sezioni, ed il bilancio preventivo;

appone il proprio visto agli atti finali della sezione e dei gruppi di lavoro amministrativi;

cura i rapporti con la comunità locale e riferisce periodicamente all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sull'attività dell'istituzione;

può ricoprire l'incarico di direttore di sezione tecnica.

Il dirigente tecnico con l'incarico di direttore di sezione tecnica delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, di direttore di biblioteca regionale, nonchè di direttore di museo o galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge, esercita altresì:

funzioni di direzione, di impulso e di coordinamento dell'attività della sezione e di ispezione;

coordina e organizza i servizi assegnati alla sezione cui è proposto e riferisce periodicamente al soprintendente o al direttore;

adotta i provvedimenti sugli affari di competenza della sezione o attribuitigli per delega dal soprintendente o dal direttore e firma gli atti finali.

Le norme previste per i dirigenti tecnici si applicano per gli esperti i quali esercitano altresì:

compiti di ricerca scientifica applicata ai beni culturali;

studi specifici pertinenti alla propria specializzazione scientifica.

Assistente tecnico

collabora con il dirigente tecnico; svolge altresì in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;

provvede agli atti di competenza, sulla base della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

Operatore tecnico

collabora con il dirigente e l'assistente tecnico; svolge altresì in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Per le qualifiche di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, agente tecnico, commesso e operaio del ruolo amministrativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Art. 18.

Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

a) per gli archeologi, della laurea in lettere, indirizzo classico, nonchè di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;

b) per gli storici dell'arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonchè di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;

c) per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione, attraverso il *curriculum* universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

d) per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;

e) per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche con la dimostrazione, attraverso il *curriculum* universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

f) per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la dimostrazione attraverso il *curriculum* universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;

g) per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà umanistiche in generale).

Alla qualifica di esperti laureati si accede mediante pubblico concorso, per esami, col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.

Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso, per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

a) per i restauratori, dell'attestato o del diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o da altri istituti specializzati dello Stato o delle regioni, purchè forniti di diploma di scuola media di secondo grado;

b) per i disegnatori, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di arte applicata o scientifica o di geometra;

c) per i geometri, del diploma di geometra o titolo equipollente nella professione;

d) per gli aiuto bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;

e) per gli assistenti di laboratorio di informatica cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di maturità scientifica o di istituto tecnico specifico.

Alla qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso, per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.

Ai vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.

I fruitori delle borse di studio conseguite ai sensi dello art. 20 di detta legge, sono ammessi ai concorsi nel settore di fruizione della borsa e sono esentati dall'obbligo dell'anno di specializzazione. Ai concorsi di cui sopra si applicheranno altresì le norme vigenti per quelli di accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato.

Art. 19.

L'incarico di soprintendente è conferito dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge e previa deliberazione della giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno quindici anni di servizio nella carriera, sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti, nonchè di eventuali pubblicazioni scientifiche nei settori cui si riferisce l'incarico.

L'incarico di direttore di biblioteca, di museo o galleria regionale e di direttore di sezione tecnica è conferito dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la

pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno dieci anni di servizio nella carriera.

Gli incarichi hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati.

Ai direttori dei centri regionali di cui all'art. 1 della presente legge è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per i dirigenti tecnici con incarico di soprintendente.

Le norme relative al trattamento economico, collegato con gli specifici incarichi previsti dal presente articolo, saranno determinate con successivo provvedimento legislativo nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 20.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale dell'amministrazione regionale.

Art. 21.

Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la presente legge, nonchè il personale dello Stato comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è assegnato alla direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed agli altri uffici ed organi di cui all'art. 1 dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio di direzione dell'assessorato.

Non è ammessa l'utilizzazione presso altri rami dell'amministrazione regionale di personale appartenente ai ruoli previsti dalla presente legge.

Per particolari, documentate ed eccezionali esigenze funzionali l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui al precedente art. 15, può disporre la temporanea utilizzazione di unità di personale nell'ambito degli organi, uffici o istituzioni indicati nella presente legge.

Art. 22.

Nella prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975 in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore o che abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di soprintendente, di direttore di biblioteca, di museo o di galleria regionale, è preposto a compiti di soprintendente, direttore di biblioteca, di museo o gallerie regionali.

Ad esso non si applica la norma di cui al terzo comma del precedente art. 19.

Art. 23.

In sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento legislativo, nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale, sarà determinata altresì la normativa relativa all'accesso, anche mediante concorso, agli incarichi di cui al suddetto art. 19.

Art. 24.

Nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di posti pari al personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975 nonchè ai sensi dello art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, in servizio alla data dei relativi bandi e secondo le qualifiche possedute.

All'atto dell'inquadramento del personale statale di cui al comma precedente nei ruoli regionali, in applicazione delle norme di attuazione, si provvederà con apposita legge regionale a regolamentare lo stato giuridico ed economico di detto personale fatte salve le posizioni giuridica ed economica da ciascuno possedute.

Art. 25.

Fermo restando quanto previsto negli articoli 9 e 10 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

Art. 26.

Nei capoluoghi di provincia non sedi di soprintendenze l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la commissione beni culturali dell'assemblea regionale siciliana ed il consiglio regionale dei beni culturali, istituire sezioni distaccate delle soprintendenze competenti per territorio.

Art. 27.

Per l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal precedente comma i vincitori di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico, con le modalità previste dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Ai collaboratori tecnici esterni delle soprintendenze e delle biblioteche regionali il cui rapporto alla data del 30 giugno 1980 sia regolato o da contratto o da convenzione, per un periodo anche non continuativo non inferiore a mesi sei, nonchè al personale degli enti edilizi soppressi utilizzato presso le soprintendenze, in caso di partecipazione ai concorsi pubblici che si svolgono in applicazione della presente legge, sarà attribuito un punto ai fini della formazione della graduatoria.

Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi all'esame di idoneità valgono le norme generali sul pubblico concorso.

Art. 28.

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8 l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato: numero uno dirigente tecnico archeologo, numero uno dirigente tecnico storico dell'arte, numero uno dirigente tecnico storico del teatro, numero uno dirigente architetto, numero uno dirigente tecnico esperto etnoantropologo.

Il contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della giunta regionale, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 18, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre università siciliane.

A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.

In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'amministrazione regionale.

Art. 29.

Nelle more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge 1° agosto 1977, n. 80, e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni, purchè ad integrazione dei posti previsti dalle piante organiche approvate:

nei comuni sede di biblioteche comunali: fino ad un massimo, rispettivamente, di due posti di distributore di libri, due addetti catalogatori, due inservienti custodi, un posto di direttore di biblioteca, un posto di addetto amministrativo;

nei comuni sede di museo comunale: fino ad un massimo, rispettivamente, di tre posti di assistente, due posti di custode, un posto di direttore di museo.

E' fatto divieto assoluto di utilizzazione diversa del personale di cui al presente articolo.

Art. 30.

Salva la riserva prevista dal precedente art. 24, il cinquanta per cento dei posti disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che saranno stabilite nella emananda legge regionale sulla occupazione giovanile, ai giovani assunti presso le amministrazioni degli enti locali e della Regione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Art. 31.

Per l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento, nonchè per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il funzionamento delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1980, lire 5.000 milioni per il 1981 e lire 4.000 milioni per il 1982.

Art. 32.

Per il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche regionali, dei centri regionali per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, dovrà essere emanato apposito regolamento.

Art. 33.

Al fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a carico del bilancio della Regione sono tenuti ad inviare alla biblioteca dell'assemblea regionale siciliana una copia di tutte le loro pubblicazioni.

Art. 34.

Ferme restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le soprintendenze di Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di antichità fenicio-punica ed uno di dirigente tecnico esperto in antichità arabo-normanna.

Per la soprintendenza di Agrigento è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di antichità arabo-normanna ed un posto di dirigente tecnico esperto di civiltà indigene della Sicilia.

Per la soprintendenza di Siracusa è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di architettura greca.

Per la soprintendenza di Messina è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di ceramica greca di officine continentali e insulari.

Art. 35.

L'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a precisare nel bando i titoli di specializzazione eventualmente indicati nelle tabelle.

Ove non esistano nel territorio nazionale istituti universitari abilitati a rilasciare delle specializzazioni, è sufficiente per la partecipazione ai concorsi il titolo di studio indicato per i singoli settori al precedente art. 18.

Art. 36.

L'incarico di soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario.

Art. 37.

All'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della commissione legislativa beni culturali dell'assemblea regionale siciliana ».

Art. 38.

L'Ente palazzi e ville di Sicilia, istituito con la legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981.

Le attrezzature, a seguito della soppressione, saranno assegnate ai centri regionali, mentre i beni rientreranno nella gestione amministrativa delle soprintendenze competenti per territorio.

Art. 39.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni.

All'onere relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con legge di bilancio e troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

Art. 40.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 novembre 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA — ORDILE

(Omissis)

(11405)

LEGGE 21 novembre 1980, n. **119**.

Disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 22 *novembre* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione delle norme di coordinamento della disciplina della contabilità regionale con i principi generali scaturenti dalla riforma del bilancio dello Stato, l'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è differita di mesi tre decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, nonché quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con valuta compensata, in tanti depositi provvisori, quanti sono i conti dai quali esse provengono, intestati agli enti beneficiari, ferma restando la disciplina di cui all'art. 2, n. 5, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.

Lo svincolo, totale o parziale, di tali depositi, per le finalità per le quali le relative somme sono state assegnate, ha luogo, previa autorizzazione dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze, a richiesta degli enti intestatari, mediante ordine di incasso, da staccarsi da appositi bollettari a madre e figlia, firmato dal legale rappresentante dell'ente, emesso contestualmente all'ordine di pagamento a favore del creditore.

Entrambi i titoli indicati al comma precedente sono inoltrati direttamente al tesoriere o cassiere dell'ente il quale, vistato l'ordine di incasso, provvede al prelevamento dei fondi occorrenti per il conseguenziale pagamento.

Art. 3.

Le operazioni bancarie ed i movimenti finanziari già effettuati in forza della citata legge regionale n. 85 del 12 agosto 1980, nonché quelli di cui al precedente art. 2, non sono computati nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuati senza perdita di valuta per la Regione stessa.

Limitatamente alle operazioni indicate nel precedente articolo si applica l'art. 2, primo e secondo comma, della legge regionale n. 85 del 1980. Resta comunque ferma l'applicazione dell'ultimo comma del richiamato art. 2.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 novembre 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(11406)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1980, n. 62.
Tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 24 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare al fine di accertare l'idoneità psico-fisico-attitudinale di coloro che praticano attività sportive, ricreative ed agonistiche, nonchè al fine di diffondere l'educazione sanitaria relativa alla pratica sportiva, anche come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

Art 2.

Gli interventi relativi alla tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti dalle unità sanitarie locali, secondo i criteri che saranno fissati dal piano sanitario regionale.

Art. 3.

Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all'art. 2, si avvalgono:

dell'attività dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonchè dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati;

dell'attività di personale particolarmente qualificato ad operare nell'ambito della medicina sportiva, che svolge i suoi compiti in più distretti;

dell'attività degli operatori dei servizi e presidi multizonali;

dell'attività dei medici aderenti alla Federazione regionale medico-sportiva italiana.

In particolare nelle unità sanitarie locali vengono garantiti:

l'accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività fisico-ricreative e dell'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;

l'accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte in ambito scolastico;

l'accertamento e la certificazione dell'idoneità generica e dell'idoneità specifica e psicoattitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente;

l'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psicoterapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica delle attività sportivo-agonistiche;

l'avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze;

l'effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia;

lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonchè la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attivià sportive di carattere professionale.

Gli operatori nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive sono organizzati con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle unità sanitarie locali per l'attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della Federazione medico-sportiva italiana, nonchè da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.

Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di cui alla presente legge sono gratuiti per quanti intendono svolgere o svolgono attività fisico-ricreative ed agonistiche non retribuite.

La giunta regionale, con successivo provvedimento, sentito il parere della commissione di cui al successivo art. 5, fissa annualmente il tariffario delle prestazioni sanitarie, compresi i controlli antidoping, non rientranti tra quelle erogate gratuitamente.

Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, nei casi in cui tali prestazioni non siano gratuite, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Le funzioni attribuite dall'art. 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ai medici provinciali sono esercitate dal medico coordinatore dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali competente per territorio.

Art. 5.

Presso l'assessorato regionale dell'igiene e della sanità, al fine di coordinare l'attività del settore, è istituita una commissione tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione, nominata dalla giunta regionale, è composta:

dall'assessore regionale all'igiene e sanità, o da un suo delegato, in qualità di presidente;

dall'assessore regionale allo sport, o da un suo delegato;

dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;

da un funzionario medico dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

da un docente universitario esperto in medicina dello sport;

dal delegato regionale del C.O.N.I.;

da quattro rappresentanti designati dal consiglio regionale del C.O.N.I.;

dal rappresentante della Federazione regionale medico-sportiva italiana;

dal rappresentante della sovrintendenza scolastica della Regione;

da un rappresentante degli ordini dei medici della Regione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'igiene e sanità.

I componenti la commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.

Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.

Art. 6.

La Regione promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Del pari la Regione promuove corsi di formazione per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi della collaborazione di università, della Federazione medico-sportiva italiana e dell'Istituto di medicina sportiva di Roma del C.O.N.I.

Art. 7.

In via transitoria, fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la Regione e gli enti locali singoli od associati possono stipulare apposite convenzioni con la Federazione medico-sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici al fine dell'esecuzione delle visite di selezione e degli accertamenti diagnostici, nonchè per attività di consulenza.

Tali convenzioni avranno la durata fissata dalla giunta regionale, e comunque non potranno essere applicate dopo la constatata idoneità acquisita dalle strutture delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Le spese necessarie per l'attuazione della presente legge saranno a carico del fondo sanitario nazionale nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.

Conseguentemente i relativi oneri graveranno sul cap. 2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 novembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1980, n. 63.

Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del « Centro operativo ortofrutticolo » di Ferrara.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 24 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia partecipa al consorzio denominato: « Centro operativo ortofrutticolo » con sede legale in Ferrara, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976 tra le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Per consentire il perseguimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività istituzionali del consorzio di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al consorzio i contributi di competenza il cui ammontare sarà determinato con legge di bilancio.

Art. 3.

Per l'anno 1980 l'amministrazione regionale è autorizzata a versare, a titolo di contributo a termini del precedente art. 2, l'importo complessivo di L. 30.000.000 (trentamilioni).

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 3 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2312 con la denominazione: « Contributi di partecipazione al consorzio denominato "Centro operativo ortofrutticolo" con sede in Ferrara per il perseguimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività istituzionali » e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2312 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 novembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1980, n. 64.

Norme di coordinamento tra le regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 24 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, per quanto di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, viene attuata in base alle disposizioni che seguono.

Art. 2.

Al fine di assicurare l'intesa sugli obiettivi della programmazione regionale e sugli indirizzi generali che il consiglio regionale del Veneto assegna all'Istituto regionale per le Ville Veneto, l'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali partecipa all'elaborazione di essi per quanto riguarda gli interventi da attuare nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Sul documento stralcio relativo ai suddetti obiettivi ed indirizzi come sopra elaborati si pronuncia la giunta regionale.

Il documento approvato dalla giunta viene trasmesso alla regione Veneto per le determinazioni di competenza.

Art. 3.

Per la formulazione, da parte del presidente della giunta regionale del Veneto, della proposta di nomina del presidente del consiglio d'amministrazione dell'I.R.V.V., l'intesa della regione Friuli-Venezia Giulia sarà comunicata dall'assessore alla istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali.

Nel consiglio di amministrazione dell'Istituto la regione Friuli-Venezia Giulia è rappresentata da tre membri designati dalla giunta regionale, su proposta del medesimo assessore.

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la designazione dei membri di cui all'art. 4, primo comma, lettera *d*), della legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, l'assessore alla istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali individua una terna di comuni che abbiano nel proprio territorio almeno una villa di interesse artistico o storico e la comunica alla sezione regionale dell'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia) del Friuli-Venezia Giulia, assicurando nel tempo un'opportuna rotazione dei comuni interessati.

Art. 4.

La designazione del revisore dei conti effettivo e di quello supplente è fatta con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali, d'intesa con l'assessore alle finanze.

Art. 5.

All'intesa fra la regione Veneto e la regione Friuli-Venezia Giulia per la nomina del commissario straordinario dell'I.R.V.V. si perviene nella forma e nei modi previsti nel primo comma del precedente art. 3.

Art. 6.

L'intesa per l'espropriazione o acquisto di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro è manifestata alla giunta regionale del Veneto con deliberazione della giunta regionale assunta su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo annuo.

Art. 8.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 35 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il cap. 2947 con la denominazione « Contributo annuo a favore dell'Istituto regionale per le Ville Venete » e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 35 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 75 milioni, di cui lire 35 milioni per l'esercizio 1980, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 8 - partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 2947 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 novembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1980, n. 65.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 24 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'esercizio 1981, un ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2012.

L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1981 e 1982, fa carico al cap. 7243 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per il piano.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1954 — « Fondo di riserva per le spese impreviste » — del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà publicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 novembre 1980

COMELLI

(11146)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1980, n. 66.

Soppressione degli enti comunali di assistenza e trasferimento delle loro funzioni ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 121 *del 27 novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E TRASFERIMENTO DELLE LORO FUNZIONI AI COMUNI

Art. 1.

Soppressione degli enti comunali di assistenza

Fatto salvo quanto disporranno in materia le emanande norme di attuazione dello statuto, con effetto dal 1° luglio 1981 le funzioni comunque svolte, le attribuzioni, i servizi ed i beni degli enti comunali di assistenza sono trasferiti al comune nel cui territorio ciascun ECA ha sede.

Dalla stessa data gli enti comunali di assistenza sono soppressi ed i relativi comitati amministratori sono sciolti.

Il comune subentra nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, di pertinenza dell'ente comunale di assistenza.

Art. 2.

Modalità di trasferimento

Entro il trentesimo giorno antecedente la data di cui al primo comma del precedente articolo il presidente di ciascun ECA — previa deliberazione del rispettivo comitato amministratore — presenta al sindaco del proprio comune, sia per l'ECA sia, separatamente, per ciascuna delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza concentrate o amministrate dall'ente stesso:

1) l'inventario dei beni;

2) l'elenco delle carte, dei titoli e dei documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio; limitatamente all'ECA anche i titoli ed i documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio;

3) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, con particolare riguardo alla posizione debitoria e creditoria dell'ente;

4) l'ultimo consuntivo deliberato;

5) il bilancio di previsione relativo all'anno 1981 ovvero all'ultimo triennio comprendente l'anno 1981;

6) l'elenco del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge con specificazione dei ruoli, livelli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto;

7) il regolamento, con annessa pianta organica del personale dell'ente;

8) l'elenco dei collaboratori con rapporto di lavoro non subordinato alla data anzidetta;

9) il verbale di verifica della consistenza di cassa effettuata non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

10) il contratto per il servizio di tesoreria.

Ove non sussistano i presupposti per l'attuazione di uno o più degli adempimenti sopra elencati, il comitato amministratore dovrà darne atto nell'apposita deliberazione.

Qualora il presidente dell'ECA non presenti la documentazione prevista entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, il sindaco incarica il segretario comunale a provvedere entro i successivi trenta giorni.

Art. 3.

Trasferimento del personale

Il personale in servizio presso gli EE.CC.AA. alla data di pubblicazione della presente legge è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dal 1° luglio 1981.

E' del pari assegnato ai comuni il personale eventualmente assunto dagli EE.CC.AA. a seguito di concorsi pubblici regolarmente banditi prima della pubblicazione della presente legge.

Il trasferimento del personale di cui ai precedenti commi ha luogo sulla base di elenchi nominativi da redigersi dal presidente dell'ECA ai sensi del precedente art. 2. In tali elenchi va distinto il personale che, quale ne sia la dipendenza formale in atto, svolga in tutto o in parte prevalenti mansioni di pertinenza delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dall'ECA.

All'inquadramento del personale di ruolo degli EE.CC.AA. negli organici ordinari del comune di destinazione, che avrà effetto dalla data di assegnazione di cui al primo comma, provvederà il consiglio comunale con apposita deliberazione da adottare entro il 30 settembre 1981, fermo restando il livello retributivo-funzionale di ciascun addetto, nel rispetto della posizione giuridica, economica e professionale acquisita. Se necessario, a tal fine il comune adeguerà la propria pianta organica con riguardo al numero e alle qualifiche dei soggetti da inquadrare.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quella indicata nel comma precedente, i comuni subentrano nella titolarità dei rapporti stessi, fermi restandone natura, contenuti e durata.

Art. 4.

Gestione contabile dell'attività assistenziale

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli EE.CC.AA. conservano la destinazione per i servizi di assistenza pubblica anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

I comuni possono far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e possono emanare apposite norme regolamentari che consentano la partecipazione democratica, anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

I mandati di pagamento relativi ad interventi assistenziali possono essere estinti dal tesoriere del comune anche mediante:

a) commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata;

b) assegno postale localizzato.

Su richiesta degli interessati, motivata da difficoltà d'incasso diretto, gli assegni bancari e postali potranno essere emessi all'ordine.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.

II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza

Dalla data di soppressione degli EE.CC.AA. indicata all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA. è effettuata da un commissario per ciascun gruppo di istituzioni già retto da un unico ECA.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale, entro il 1° luglio 1981, con proprio decreto procede alla nomina dei commissari per le II.PP.AA.BB. già concentrate o amministrate dagli EE.CC.AA.

Da tale data ogni commissario svolge — con la stessa capacità del cessato comitato amministratore dell'ECA, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo — le funzioni di amministratore delle II.PP.AA.BB. già dipendenti da un medesimo ECA, assicurando la continuità delle prestazioni assistenziali da queste erogate e compiendo i necessari atti, fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza pubblica ovvero dell'apposita legge regionale in materia. Nel frattempo i comuni e i commissari concorderanno forme di collaborazione riguardanti l'attività delle II.PP.AA.BB. stesse.

Per ogni atto di trasformazione patrimoniale, il commissario, sentito il comune nel cui territorio l'I.P.A.B. ha sede, deve chiedere ed ottenere specifica autorizzazione della giunta regionale, per il tramite dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione.

Qualora non vi sia personale dipendente dalle II.PP.AA.BB. amministrate o esso sia insufficiente per l'espletamento delle funzioni d'istituto, il commissario si avvale di personale che il comune mette a disposizione, utilizzando i dipendenti contemplati dall'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Contributi regionali agli EE.CC.AA. per il 1981

Per le esigenze concernenti il primo semestre dell'anno 1981 l'amministrazione regionale continuerà ad assicurare l'integrazione dei bilanci degli EE.CC.AA. per lo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 7.

Contributi per le funzioni trasferite ai comuni

Dal 1° luglio 1981 e fino alla riforma dei servizi sociali la Regione è autorizzata a corrispondere contributi ai comuni, tenuto conto dei servizi già prestati dagli EE.CC.AA. e dei criteri che saranno all'uopo determinati dalla giunta regionale.

Art. 8.

Utilizzazione delle strutture e del personale dei soppressi EE.CC.AA.

Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente legge e il 31 luglio 1981 i comuni sono autorizzati a concordare con gli enti comunali di assistenza — anche attraverso apposite convenzioni — forme di collaborazione e di utilizzo delle strutture e del personale che possano agevolare la devoluzione finale delle competenze ai comuni medesimi.

Art. 9.

Unità locali sanitarie, comunità montane e collinare

Le funzioni dei comuni di cui alla presente legge possono essere esercitate dai medesimi anche in forma associata, secondo i principi sanciti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dagli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero tramite le rispettive comunità montane e collinare.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata, per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 600 milioni.

La predetta spesa di lire 600 milioni fa carico al cap. 3320 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 600 milioni.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 è autorizzata per il piano finanziario 1980-82, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 1.900 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1981, al titolo I - sezione IV - rubrica n. 10 - categoria IV - il

cap. 3321 con la denominazione: «Contributi ai comuni in relazione al trasferimento delle funzioni degli EE.CC.AA.» e con lo stanziamento di lire 1.900 milioni.

Al predetto onere di lire 1.900 milioni si fa fronte, per lire 1.200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo) e, per le restanti lire 700 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del più volte citato stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 3321 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 novembre 1980

COMELLI

(11147)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. 63.

Disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Titolari dell'iniziativa

L'iniziativa popolare di cui agli articoli 28 e 33 dello statuto regionale, per la formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di interesse generale di competenza del consiglio regionale, è esercitata:

1) dai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;

2) dai singoli consigli provinciali;

3) da almeno 5 mila elettori della Regione.

Art. 2.

Forma e requisiti delle proposte

Le proposte di legge e di regolamenti presentate dagli elettori e dai consigli comunali e provinciali debbono essere redatte in articoli e accompagnate da una relazione che ne illustri le finalità e le singole disposizioni. Le proposte di provvedimenti amministrativi di carattere generale debbono essere esaurientemente motivate.

Le proposte di legge che importino nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione, devono indicare l'ammontare della spesa nonchè i mezzi per farvi fronte.

Art. 3.

Assistenza tecnica degli uffici del consiglio regionale

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, fornisce tramite gli uffici del consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.

I promotori di cui al primo comma dell'art. 6 nonchè il rappresentante appositamente incaricato dalla amministrazione provinciale ovvero dall'amministrazione comunale promotrice che abbiano interesse ad avvalersi dell'assistenza tecnica degli uffici del consiglio regionale per la redazione della proposta, formulano la relativa richiesta per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio medesimo riassumendo le finalità e le principali caratteristiche della proposta.

Capo II

INIZIATIVA DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 4.

Modalità e procedure dell'iniziativa

L'iniziativa dei comuni e delle province, di cui ai punti n. 1 e n. 2 dell'art. 1, si esercita mediante la approvazione da parte dei rispettivi consigli della proposta di legge o di regolamento e della relativa relazione ovvero dello schema di provvedimento.

Le proposte di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione presentate ad iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai sindacati dei rispettivi comuni; quelle presentate ad iniziativa dei consigli provinciali sono sottoscritte dai presidenti delle rispettive amministrazioni provinciali.

La presentazione avviene con il deposito alla segreteria del consiglio regionale della proposta, nella forma di cui all'art. 2 e della delibera di approvazione.

Nel caso di iniziativa dei consigli comunali, il procedimento di presentazione si intende esaurito quando il comune, il cui concorso completi il numero minimo dei comuni stabilito dall'art. 1 della presente legge, abbia provveduto al deposito di cui al comma precedente.

Il funzionario segretario del consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della prescritta deliberazione. Un originale del verbale è allegato alla proposta, l'altro è consegnato al depositante.

All'atto del deposito, gli enti locali proponenti possono presentare istanza rivolta al presidente del consiglio regionale affinche venga dichiarata l'urgenza della proposta.

Capo III

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 5.

Modalità dell'iniziativa

Gli elettori esercitano l'iniziativa mediante la presentazione di una proposta di legge o di regolamento e relativa relazione ovvero di uno schema di provvedimento, sottoscritto dal numero di elettori previsto dall'art. 1, punto 3, della presente legge.

Art. 6.

Vidimazione dei fogli

Al fine di raccogliere le firme di cui al precedente art. 5, gli elettori promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a cinque, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, si presentano alla segreteria del consiglio regionale per darne comunicazione precisando le finalità e le caratteristiche dell'iniziativa stessa. Il funzionario segretario del consiglio regionale redige apposito verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Il presidente del consiglio regionale dà notizia della iniziativa al consiglio regionale nella prima seduta successiva.

Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, i promotori dell'iniziativa o qualsiasi cittadino, munito del certificato comprovante la sua iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, sottopongono alla segreteria di qualunque comune della Regione, per la vidimazione, i fogli sui quali le firme devono essere raccolte.

A tal fine il competente funzionario appone ai fogli la numerazione progressiva, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma; i fogli sono restituiti entro tre giorni dalla presentazione.

I fogli, predisposti dai promotori, devono essere di dimensione uguale a quella della carta bollata; i fogli possono essere tra loro rilegati in sigillo e il funzionario che provvede alla vidimazione attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla vidimazione stessa.

All'inizio di ciascun foglio, o gruppo di fogli, deve essere riportato il testo integrale della proposta.

Altri fogli possono essere vidimati, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche nel corso della raccolta delle firme.

Art. 7.

Raccolta delle firme

I cittadini proponenti appongono la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alla firma devono essere indicati per esteso le generalità, il luogo e la data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il sottoscrittore.

Le firme devono essere autenticate da un notaio, o dal giudice conciliatore, o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto il proponente ovvero dal segretario o dal funzionario all'uopo autorizzato di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso l'autenticazione indica, oltre la data, il numero delle firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che autentica le firme dà atto della manifestazione di volontà del sottoscrittore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

Ai fogli recanti le firme debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni alle liste elettorali. I sindaci rilasciano tali certificazioni entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

Art. 8.

Deposito della proposta

La presentazione avviene con il deposito della proposta e di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge su fogli vidimati da non oltre sei mesi alla segreteria del consiglio regionale a cura dei promotori di cui all'art. 6, primo comma.

Il funzionario segretario del consiglio regionale dà atto, mediante processo verbale redatto in duplice originale, della data del deposito della proposta e della relativa documentazione; nel verbale sono altresì indicati le generalità ed il domicilio dei promotori ed il numero delle firme che essi dichiarano di aver raccolto. Un originale del verbale è allegato alla proposta, l'altro è consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Capo IV

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 9.

Ricevibilità delle proposte

Il consiglio regionale procede alla verifica della regolarità formale delle proposte di cui agli articoli precedenti in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 10.

Ammissione dei promotori e dei delegati degli enti locali nella commissione consiliare

In sede di commissione consiliare competente i promotori della proposta di iniziativa degli elettori ovvero una loro delegazione, ovvero una delegazione di cinque componenti dei consigli comunali o provinciali proponenti, sono ammessi ad illustrare la proposta presentata.

Art. 11.

Sospensione del procedimento

In caso di rinnovazione del consiglio regionale la proposta d'iniziativa popolare, che non abbia potuto essere esaminata dal consiglio regionale o dalla competente commissione consiliare, si intende automaticamente sospesa.

Il nuovo consiglio regionale, indipendentemente dallo stadio d'esame al quale la proposta era giunta nella precedente legislatura, verifica la regolarità della proposta stessa non oltre sei mesi dalla data della prima convocazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Spese

Sono a carico della Regione le spese relative alla stampa dei fogli da usare per la raccolta delle firme previste per l'esercizio dell'iniziativa di cui all'art. 5 qualora non ne sia stata dichiarata la irregolarità formale ai sensi della presente legge nonchè le spese per l'autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti ai segretari comunali per l'autenticazione delle firme.

Per ottenere il rimborso delle spese di cui al precedente comma, i promotori devono presentare domanda scritta, corredata dalla relativa documentazione, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

I provvedimenti di rimborso delle spese di cui ai precedenti commi sono adottati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 13.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del bilancio del consiglio regionale mediante istituzione di apposito capitolo, il cui stanziamento sarà, in relazione alle effettive esigenze, integrato della somma di volta in volta occorrente secondo la disciplina prevista dall'art. 24 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. 64.

Iniziative culturali della regione Lazio in occasione del 15° centenario della nascita di S. Benedetto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occasione del quindicesimo centenario della nascita di San Benedetto, la regione Lazio, considerata la particolare influenza della esperienza del monachesimo sullo sviluppo storico-culturale delle popolazioni laziali, provvede con propri interventi nell'anno 1980 all'attuazione dei programmi organici di attività culturali intese a promuovere una più approfondita conoscenza sui valori di detta esperienza storica, anche ai fini di sviluppare gli studi sulla conservazione e diffusione della cultura del periodo medioevale.

Art. 2.

I programmi di cui al comma precedente sono predisposti dall'assessorato alla cultura secondo le finalità e i criteri della promozione educativa e culturale di cui alle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30, 18 giugno 1975, n. 76, 23 dicembre 1976, n. 64, 10 luglio 1978, n. 38 e 10 settembre 1979, n. 78.

Detti programmi sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno finanziario 1980.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione, in termini di competenza, della somma di lire 350 milioni dal cap. 28102 del bilancio 1980.

La suddetta somma è iscritta in termini di competenza al cap. 23002 denominato: « Iniziative culturali della regione Lazio in occasione del quindicesimo centenario della nascita di S. Benedetto », che viene istituito.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. **65**.

Contributo regionale all'amministrazione provinciale di Rieti per le spese di progettazione esecutiva del tratto di raccordo autostradale Rieti-Terni ricadente nel territorio laziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'avvio alla realizzazione del tratto Rieti-Terni del raccordo autostradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti, la regione Lazio concede all'amministrazione provinciale di Rieti un contributo in conto capitale di L. 150.000.000 a titolo di concorso per le spese che quella amministrazione dovrà sostenere per la redazione degli atti ed elaborati progettuali esecutivi del tronco del tratto suddetto compreso fra il confine regionale Lazio-Umbria e la citta di Rieti.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente è concesso con provvedimento del presidente della giunta regionale, dietro richiesta dell'amministrazione provinciale di Rieti. Tale contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

10 per cento del suo importo al momento della richiesta avanzata dall'amministrazione provinciale per consentire alla stessa di far fronte alle spese per studi e ricerche geognostiche;

restante 90 per cento a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte dell'A.N.A.S. - Azienda nazionale autonoma delle strade, alla quale compete la costruzione del raccordo autostradale Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti, previa presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute per la redazione del progetto stesso.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno finanziario 1980.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione, in termini di competenza della somma di lire 150 milioni dal cap. 16996 del bilancio 1980.

La suddetta somma è iscritta in termini di competenza al cap. 16133 denominato: « Contributo in conto capitale alla amministrazione provinciale di Rieti a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la realizzazione degli atti e degli elaborati progettuali del tratto di raccordo autostradale Rieti-Terni, ricadente nel territorio laziale » (di nuova istituzione).

Per quanto previsto nel presente articolo, al bilancio di previsione 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 16996. — Fondo globale per finanziamento di provvedimenti legislativi . . . . — 150.000.000

Cap. 16113. — Contributo in conto capitale alla amministrazione provinciale di Rieti a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la realizzazione degli atti e degli elaborati progettuali del tratto di raccordo autostradale Rieti-Terni, ricadente nel territorio laziale (di nuova istituzione) . . . . + 150.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. **66**.

Norme per la determinazione dell'anzianità pregressa del personale proveniente dai centri di assistenza tecnico-agricola trasferito alla Regione con decreto C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 15 marzo 1973, nonché del personale del disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato - I.N.C.I.S.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'inquadramento nei ruoli regionali, il servizio prestato a tempo indeterminato presso i centri di assistenza tecnico-agricola dal personale trasferito alla Regione ai sensi della deliberazione C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 15 marzo 1973, viene riconosciuto per intero secondo le percentuali previste per il servizio di ruolo dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Art. 2.

Per il personale proveniente dal disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato - I.N.C.I.S., gli effetti della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40, decorrono dalla data di inquadramento.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa presunta di lire 70 milioni che sarà iscritta al cap. 25211 ad integrazione dello stanziamento previsto.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 28001 « Fondo di riserva per spese obbligatorie ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. 67.

Ulteriori finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il relazione alle esigenze connesse con il potenziamento dell'esercizio dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, la regione Lazio — entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge — eroga, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto della regione Lazio, finanziamenti per far fronte alle spese di investimento occorrenti per la esecuzione di interventi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi stessi nonchè di un più elevato grado di produttività della loro gestione.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo formeranno oggetto di una o più deliberazioni programmatiche assunte dai competenti organi del consorzio in conformità alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge.

Nelle suddette deliberazioni dovranno essere indicati la natura e le caratteristiche dei singoli interventi, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonchè le relative previsioni di spesa.

In relazione ai provvedimenti concernenti il materiale rotabile per i servizi ferroviari, il Consorzio e l'azienda consortile trasporti laziali - A.Co.Tra.L., nell'adottare gli atti di propria competenza, dovranno valutare l'opportunità di riservare una quota non inferiore al trenta per cento degli interventi da realizzare ad imprese ubicate nel territorio della regione Lazio, specializzate nel settore e che diano particolare affidamento, tenuto conto della necessità e della urgenza esistente per gli interventi stessi.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà apportare al citato progetto i correttivi che si rendessero necessari nel corso della relativa esecuzione, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dovrà inoltrare alla Regione apposite istanze, corredate dagli atti deliberativi menzionati al primo comma del precedente art. 2.

La giunta regionale — verificata la conformità, all'allegato progetto, degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi — dispone, sentite le competenti commissioni, con proprie deliberazioni, l'erogazione a favore del consorzio, dei finanziamenti stanziati con la presente legge per la esecuzione degli interventi medesimi.

E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di rendicontare periodicamente alla Regione — e, comunque, ad avvenuta esecuzione degli interventi — la utilizzazione delle somme ricevute, fornendo notizie in merito ai risultati ottenuti agli effetti del potenziamento dei servizi.

Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il consorzio abbia dato inizio all'attuazione degli interventi programmati e per i quali abbia formulato le istanze di cui al primo comma del presente articolo, è facoltà dell'amministrazione regionale di revocare la concessione di finanziamenti e di recuperare le somme già liquidate anche attraverso compensazione amministrativa.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1980.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dalla corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. 209599 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma, nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1980, è introdotta la seguente variazione:

Bilancio annuale:

Cap. 09271 (di nuova istituzione, codice 0401 - titolo II - sezione IX - categoria III). — Ulteriori finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale . . . . competenza + L. 4.250.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *giugno* 1980.

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. 68.

Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo con giurisdizione amministrativa compresa nel territorio della regione Lazio, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilite per i dipendenti della Regione stessa ivi comprese quelle con le quali il consiglio regionale recepisce i contratti triennali nazionali per i dipendenti delle regioni a statuto ordinario, con esclusione di quelle contenute nella legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, nonchè dei benefici di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le aziende provvedono d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, ad aggiornare il regolamento organico del personale, uniformandolo per contenuti e decorrenze alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, di recepimento del primo contratto nazionale. Sono consentite le sole modificazioni rese necessarie dalla diversa dimensione e struttura degli enti, nonchè della loro stessa fisionomia tecnico-operativa.

Nel recepimento del primo contratto sono esclusi comunque passaggi di livello per tutto il personale che ha usufruito di passaggi di carriera, di qualifica funzionale o di livello, per effetto di precedenti regolamenti. Il divieto non opera per il personale che ha conseguito tali passaggi per vincite di pubblici concorsi.

Con i regolamenti di cui al precedente seconda comma gli enti e le aziende interessate provvedono d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, anche alla revisione delle piante organiche e alla ristrutturazione degli uffici operativi, raggruppando questi ultimi in settori, ove necessario, e avendo a modello l'organizzazione dell'apparato amministrativo regionale.

E' fatto divieto agli enti turistici sub-regionali di corrispondere indennità di coordinamento ove non provvedano entro il citato termine di tre mesi all'aggiornamento del regolamento organico del personale.

Art. 2.

Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti organici devono essere sottoposte alla giunta regionale per il controllo di legittimità e di merito.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti, esclusi quelli meramente esecutivi, sono sottoposti alla giunta regionale per l'esclusivo controllo di legittimità.

Art. 3.

Il personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo è iscritto:

ai fini del trattamento pensionistico alle casse pensioni dipendenti enti locali — C.P.D.E.L., amministrate dal Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza;

ai fini della erogazione dell'assistenza malattie all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico — E.N.P.D.E.P.;

ai fini del trattamento di fine servizio all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali — I.N.A.D.E.L.

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto.

Per parificare il trattamento previdenziale del personale degli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di soggiorno e turismo a quello dei dipendenti della regione Lazio, anche gli enti e le aziende assicurano ai propri dipendenti, a titolo di indennità di fine servizio, un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio; si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Sotto la stessa data cessano i rapporti previdenziali in atto e gli enti e le aziende devono estinguere le polizze accese presso l'istituto nazionale delle assicurazioni — I.N.A., il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite gli enti e le aziende medesimi, le somme dovute, sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di previdenza.

Parimenti gli enti e le aziende debbono estinguere i conti individuali posti in essere ai fini del trattamento di fine servizio e corrispondere ai dipendenti, previo aggiornamento dei conti stessi alla data di estinzione, le somme dovute.

Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I termini di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono da tale data.

Art. 4.

Gli organi di amministrazione degli enti turistici sub-regionali sono autorizzati ad introdurre nei rispettivi bilanci le variazioni occorrenti per far fronte alla spesa per l'attuazione della presente legge.

Il provvedimento di variazione è rimesso alla giunta regionale per l'approvazione di rito.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1980, n. **69.**

Adeguamento del contributo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 19 *luglio* 1980).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo previsto dall'art. 103 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, stabilito in lire 250 milioni per gli anni 1977 e 1978 con la legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49 ed adeguato a lire 300 milioni, a partire dall'anno 1979, con la legge regionale concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, è fissato per l'anno 1980, in lire 1.100 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 800 milioni si farà fronte mediante prelevamento in quanto a lire 300 milioni dal cap. 17997 del bilancio di previsione 1980: « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi » ed in quanto a lire 500 milioni dal cap. 28104 del bilancio di previsione 1980: « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, mediante utilizzazione di assegnazioni statali ».

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 800 milioni autorizzata dall'art. 1 della presente legge, verrà iscritta in termini di competenza e di cassa al cap. 01002 (ex cap. 101002) del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, area progettuale 0100.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1980.

(10592)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1980, n. **51.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 (Primo provvedimento generale di variazione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 154 *del 7 novembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni interne nella destinazione dei fondi di cui alla legge «Quadrifoglio» 984/1977. Programmi regionali

Alle autorizzazioni di spesa per l'utilizzo delle quote concernenti i programmi di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione, assegnate dallo Stato in attuazione della legge 27 di-

cembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» disposte con le leggi regionali 20 ottobre 1979 n. 31, art. 4 lett. *m*), *p*), *r*) e *s*) e 23 aprile 1980, n. 26, art. 4, primo comma lettera *f*) e secondo comma, punto 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Cap. 12060. — Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese di funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività: nel 1981: da L. 1.000.000.000 a lire 1.400.000.000.

b) Cap. 12100. — Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 modificato dall'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1978 n. 42: nel 1981: da lire 1.016 milioni a lire 31 milioni; nel 1982: da lire 1.016 milioni a lire 2.001 milioni.

c) Cap. 12120. — Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d'impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni. Parte finanziata con assegnazioni statali: nel 1981: da lire 6.000.000.000 a lire zero nel 1982: da lire zero a lire 4.000.000.000.

d) Cap. 20030. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici: nel 1981: da lire 3 miliardi a lire 8.785 milioni.

I contributi in conto capitale autorizzati con la presente lettera possono concorrere alla realizzazione di iniziative parzialmente finanziate con contributi erogati direttamente dallo Stato ai sensi dell'art. 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403 o di altre analoghe norme, rimanendo escluso, in tal caso la concessione da parte della Regione, di contributi in conto interessi su mutui agevolati integrativi.

E' soppresso l'accantonamento della somma di L. 5.785.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 per il finanziamento del progetto di legge «Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli» già disposta dall'art. 4, secondo comma, punto 3° della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26.

e) Cap. 18760. — Contributo straordinario della regione all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna a norma della legge 30 aprile 1976 (legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, art. 2, punti 2, 4 e 5): nel 1981: da lire zero a lire 450.000.000.

E' disposto l'accantonamento della somma di lire 350.000.000 per l'anno 1981 e di lire 800.000.000 per l'anno 1982 nell'apposito fondo globale dei rispettivi esercizi destinate al finanziamento del progetto di legge regionale concernente la organizzazione ed il coordinamento del servizio di analisi e di interpretazione dei dati sui terreni (cap. 86610).

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni ai Programmi coordinati dal M.A.F. Legge «Quadrifoglio»

La regione Emilia-Romagna è autorizzata per il biennio 1981-82 ad utilizzare i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» destinati al finanziamento dei seguenti ulteriori programmi coordinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per un importo complessivo di L. 12.750.000.000 di cui L. 1.500.000.000 per il 1981 e L. 11.250.000.000 per il 1982:

a) Selezione del bestiame: L. 6.000.000.000 nel 1982 per spese e contributi per lo svolgimento delle funzioni concernenti la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, a norma degli artt. 71 lettera *d*) e 77 lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cap. 10580).

b) Lotta contro l'ipofecondità: lire 1.450 milioni nel 1982, per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 12 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1366; 30 giugno 1954, n. 493 e 27 novembre 1956 n. 1367 (cap. 10615).

c) Acquacoltura: L. 1.500.000.000 per il 1981; L. 1.600.000.000 per il 1982, per contributi in attuazione dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (cap. 24060 di nuova istituzione).

I criteri e le condizioni per la concessione dei contributi saranno determinati con apposita legge regionale.

d) Difesa dell'ambiente: L. 500.000.000 nel 1982 accantonati, in attesa della predisposizione del relativo provvedimento legislativo regionale in materia, nel fondo globale di cui al cap. 86620 «Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato. Spese di investimento di sviluppo» (Elenco numero 8 annesso alla legge 23 aprile 1980, n. 27).

e) Organizzazione della riproduzione animale a norma della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11, L. 1.700.000.000 per l'anno 1982 (cap. 10820, L. 500.000.000 per gli interventi di cui all'art. 25, primo comma; cap. 10830; L. 1.200.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 26, 27, e 28).

Le autorizzazioni programmatiche di spesa relative all'esercizio 1983 contenute nelle precedenti lettere *c*) e *d*) del presente articolo saranno recepite dal bilancio pluriennale 1981-83 in corso di presentazione.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 «Organizzazione e disciplina della riproduzione animale» è autorizzata a partire dal 1981 la spesa di cui ai capitoli 10820 «Contributi in conto capitale per la costruzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (Art. 25 - primo comma legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11) (c.n.i.)» e 10830 «Contributi in conto capitale per il miglioramento degli allevamenti, per l'acquisto dei riproduttori maschi ed altre iniziative zootecniche (Articoli 26, 27, 28 legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11) (c.n.i.)» mediante storno dal cap. 10615 «Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere. Quota a carico dello Stato» precedentemente finanziato con quota di assegnazioni statali su programmi coordinati dal M.A.F. legge 984/1977, per un importo di lire 1 700 milioni nel 1981.

Le autorizzazioni di spesa disposte a norma dell'art. 7 lettera *a*) della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 in materia di «impianti cooperativi» relativamente agli esercizi 1980 e 1981 sono rispettivamente ridotte da L. 6.000.000.000 a L. 924.000.000 per l'esercizio 1980 e da L. 6.000.000.000 a lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1981, al fine di ottenere la coincidenza con l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al programma «sviluppo impianti cooperativi» approvato dal CIPAA in data 13 dicembre 1979 (cap. 20060).

Art. 3.

Modificazioni interne della destinazione dei fondi residui legge «Marcora»

Le destinazioni di spesa volte ad utilizzare le assegnazioni disposte sulla legge 1° luglio 1977, n. 403 effettuate con le leggi regionali 9 novembre 1977, n. 42 (art. 38), 20 ottobre 1979, numero 31 (art. 1 lettera *h*) e 23 aprile 1980, n. 26 (art. 1 lettere *d*), *e*), *i*), sono così modificate ed integrate:

a) Il limite di impegno di L. 1.000.000.000 di cui all'art. 38 legge regionale 9 novembre 1977, n. 42 concernente la concessione di contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine operative e motrici specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole ovvero destinate alla meccanizzazione della coltivazione della barbabietola da zucchero, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette limitatamente alle aziende ricadenti in zone vocate alla orticoltura e floricoltura e rientranti nelle linee fissate dai piani zonali di sviluppo, è ridotto a partire dal 1980 di L. 400.000.000 (cap. 12160).

b) L'autorizzazione di spesa concernente gli interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento (CEE) n. 1760/1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani e disposta dall'art. 6, lettera *e*) della legge 23 aprile 1980, n. 26, è elevata nel 1982 da L. 100.000.000 a L. 300.000.000.

c) Per la concessione di contributi per la istituzione della rete regionale di informazione contabile agricola e per l'assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole è autorizzata la spesa di L. 750.000.000 nel 1981 e lire 750.000.000 nel 1982 (cap. 18080 c.n.i.).

Dopo l'art. 20 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, è aggiunto il seguente art. 20-*bis*:

«La giunta regionale è autorizzata ad istituire una rete regionale di informazione contabile agricola in applicazione del regolamento n. 79/65/CEE del 15 giugno 1965 modificato dal regolamento (CEE) n. 2910/73.

In prosecuzione degli interventi finanziati con i fondi assegnati alla Regione in attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere concessi, in favore delle associazioni di produttori agricoli di cui al primo comma del precedente art. 20 contributi annui nel limite massimo del 70% della spesa am-

missibile per l'impiego di tecnici che svolgono a tempo pieno attività di assistenza alla gestione dell'azienda agricola, ovvero di tecnici che svolgono attività di assistenza tecnica alla fase agricola delle produzioni.

Ai centri contabili, di cui al secondo comma dell'art. 19 della presente legge possono essere concessi:

contributi annui, nel limite massimo del 70% della spesa ammissibile, per l'impiego di un tecnico che svolga a tempo pieno attività di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Associazioni di cui al primo comma del precedente art. 20;

contributi, pari al 90% della spesa ammissibile, per la elaborazione a fini di gestione di contabilità o di rilevazione aziendali.

La realizzazione degli interventi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle province, le quali provvederanno ad erogare i contributi sulla base di programmi formati e proposti dai consigli dei produttori e dei lavoratori agricoli di cui al precedente articolo 4 ed approvati dalle province stesse.

L'erogazione è subordinata all'acquisizione delle corrispondenti assegnazioni statali alla cassa regionale. I fondi assegnati saranno gestiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con l'istituzione sui bilanci degli enti delegati di appositi capitoli, sia nella parte entrata che nella parte spesa, assegnando loro la denominazione del corrispondente capitolo del bilancio regionale.

Le spese effettuate saranno certificate mediante la presentazione alla giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, di una relazione sui risultati economici e finanziari, secondo il disposto dell'art. 78 della legge regionale medesima.

Gli enti delegati possono impegnare sin dall'anno 1980 l'intera assegnazione del biennio 1981-82, fermo restando che le obbligazioni di pagamento debbono essere contenute nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte dalla Regione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce mediante istruzioni le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 45 della legge regionale 5 maggio 1977 n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

« I compiti di socio-informazione di cui al quarto comma del presente articolo possono essere affidati anche alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ».

« La Regione può motivatamente ritardare l'adempimento del requisito di cui al punto *d*) del sesto comma del presente articolo, qualora ragioni di forza maggiore non consentano l'assunzione di consulenti socio-economici in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

d) Per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione di cui all'art. 2 legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è disposta la elevazione degli stanziamenti rispettivamente:

nel 1980 da L. 8.063.000.000 a L. 8.213.000.000;
nel 1981 da L. 7.063.000.000 a L. 7.163.000.000;
nel 1982 da L. 6.500.000.000 a L. 7.013.000.000 (cap. 18360).

e) Per la concessione di « Contributi straordinari della Regione all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna a norma della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 » è disposta la elevazione del relativo stanziamento del 1980 da L. 600.000.000 a L. 850.000.000 ed una nuova autorizzazione di spesa di L. 450.000.000 nel 1981 (capitolo 18760).

La integrazione dei fondi di cui alla presente lettera è finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi, a norma dell'art. 2, punto 2 della legge regionale 13 maggio 1977, numero 19, istitutiva dell'Ente:

1) Assistenza finanziaria a favore della Cooperativa agricola C.A.L.M. Comacchio (Ferrara): lire 250 milioni nel corso dell'esercizio 1980; lire 250 milioni nel corso del 1981 per la concessione di anticipazioni relative alla copertura di spese di cui al bilancio consuntivo della Cooperativa C.A.L.M. del 1979.

2) Restituzione all'E.R.S.A. degli oneri derivanti alla stessa in conseguenza delle anticipazioni effettuate a tasso agevolato in favore di cooperative agricole del basso ferrarese colpite dal nubifragio dell'estate del 1979: lire 200 milioni autorizzati per l'esercizio 1981.

f) Per la concessione, a norma dell'art. 14 legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 di « Contributi per l'onere corrispondente all'attualizzazione della parte del tasso di interesse eventualmente eccedente gli 8 punti percentuali sui mutui agevolati concessi dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, in attuazione della legge 30 novembre 1976, n. 796 per l'edilizia abitativa rurale »: L. 800.000.000 nel 1982 (cap. 32275 - c.n.i.).

Per effetto delle autorizzazioni e degli accantonamenti « a fondo globale » disposti dal primo comma del presente articolo è eliminato l'accantonamento di L. 900.000.000 nel 1981 e di L. 1.863.000.000 nel 1982 già disposto in sede di approvazione del bilancio pluriennale 1980-1982 sul programma 09 - « Servizi per le aziende ecc. » sotto la voce « Nuovi interventi di assistenza tecnica in Agricoltura ».

Art. 4.

Destinazione fondi aggiuntivi per limiti di impegno in attuazione progetti FEOGA

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare nuovi limiti di impegno a decorrere dall'esercizio 1981 in attuazione dei progetti FEOGA, già autorizzati dalle Leggi regionali 20 aprile 1979 n. 10 e 20 ottobre 1979 n. 31 per un importo di lire 107.000.000 di cui lire 90.000.000 coperti da corrispondente assegnazione statale nei seguenti capitoli di spesa:

a) Cap. 10745. — Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2.a del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio CEE in materia di zootecnia: L. 42.000.000 dal 1981.

b) Cap. 12195. — Interventi in conto interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario concessi in esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte 2.a del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio CEE in materia di orto-floro-frutticoltura e di vitivinicoltura: L. 28.000.000 dal 1981.

c) Cap. 14950. — Contributi aggiuntivi costanti annui per la durata di 20 anni a favore di Enti pubblici per l'ammortamento di mutui agevolati da questi ottenuti per il finanziamento di opere di rimboschimento assistito dal contributo CEE o dello Stato: L. 20.000.000 dal 1981 di cui L. 17.000.000 con mezzi regionali.

d) Cap. 15120. — Contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e di collina ed in zone svantaggiate, a norma dell'art. 26, secondo comma della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18: L. 17.000.000 dal 1981.

Art. 5.

Integrazioni alla legge regionale n. 31 del 1975 in materia di ortofrutta

Dopo la lettera *f*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1979 n. 10 e dell'art. 12 della legge regionale 20 ottobre 1979 n. 31, è aggiunta la seguente lettera:

« *g*) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei terreni comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo e frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali ».

Art. 6.

Concorso nella spesa di trasporto campagna bieticola 1979

In considerazione della situazione di eccezionale e contingente avversità verificatasi nel corso della campagna bieticola 1979, la giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, ad erogare ulteriori contributi in favore delle associazioni dei produttori, a parziale copertura delle spese di trasporto, ed entro l'ammontare della maggiore spesa sostenuta per il trasporto delle bietole agli zuccherifici: maggiore spesa L. 15.000.000 per l'esercizio 1980 (c.n.i. 12065).

Art. 7.

Interventi nel settore forestale con mezzi regionali

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare per l'esercizio 1980 i sottoelencati ulteriori interventi di spesa nel settore della forestazione e dello sviluppo della economia agricola-montana, ad integrazione delle autorizzazioni di spesa già disposte nelle precedenti leggi regionali di settore, utilizzando mezzi propri di bilancio:

a) Spese per i vivai forestali reggio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 91 e seguenti: L. 250.000.000 nel 1980 (cap. 14050).

b) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica-forestale a norma dell'art. 2 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6: lire 474.823.955 nel 1980 (cap. 14070).

La spesa di cui alla presente lettera è destinata per lire 384.823.955 a finanziare progetti di forestazione presentati dalle comunità montane e dall'Azienda regionale delle foreste, in corrispondenza ai ristorni effettuati dalle medesime a favore della Regione delle anticipazioni regionali concesse in passato in attesa del contributo F.E.O.G.A. XV « tranche ».

c) Spese e contributi per la difesa delle colture forestali, nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante: L. 110.000.000 nel 1980 (cap. 14585 di nuova istituzione).

d) Contributo straordinario della Regione all'Azienda regionale delle foreste A.R.F. per lo svolgimento di attività nel campo della ricerca e sperimentazione forestale (legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 - Art. 21 lettera b): L. 250.000.000 nel 1980 (cap. 14615).

Art. 8.

Assegnazione all'Enoteca regionale per la organizzazione di mostre promozionali

La regione è autorizzata a concedere annualmente alla associazione denominata « Enoteca regionale Emilia-Romagna », con sede in Dozza (Bologna), contributi per la organizzazione, in sedi diverse da quella sociale, di mostre vinicole volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali.

Il contributo è aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato — in via ordinaria — dalla legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, e viene erogato a carico del cap. 18140, con le modalità ed alle condizioni previste dalla medesima legge regionale, in quanto applicabili e viene determinato in proporzione ai programmi presentati.

Per i contributi previsti dal presente articolo viene autorizzata la maggiore spesa di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi 1980, 1981 e 1982.

Art. 9.

Credito di conduzione agricolo finanziato con mezzi regionali

E' autorizzata limitatamente all'esercizio finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 800 milioni da finanziare con mezzi propri della Regione per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti di conduzione alle aziende ed alle cooperative agricole a norma dell'art. 2 legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 ed art. 1, primo comma, lettera b) legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 (cap. 18350).

Art. 10.

Assegnazione straordinarie all'ERSA per l'anno 1980 finanziate con mezzi propri della Regione

E' autorizzato lo stanziamento di L. 2.500.000.000 per la corresponsione all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - entro i limiti dell'autorizzazione stessa, del rimborso del costo del personale dipendente dell'Ente medesimo messo a disposizione della regione Emilia-Romagna negli anni 1977-80 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione.

Per il finanziamento degli oneri conseguenti alla sottoscrizione da parte dell'ERSA di quota di capitale sociale della Colombani - Lusuco S.p.a. di Portomaggiore (FE), autorizzata con atto consiliare della Regione n. 2514 del 20 dicembre 1979, e finalizzata al mantenimento della percentuale di partecipazione azionaria dell'ERSA al livello del 28%, in occasione dell'aumento del Capitale sociale della richiamata S.p.a. da lire 5.000.000.000 a L. 10.000.000.000, è autorizzata per il 1980 la spesa di L. 1.500.000.000.

Le assegnazioni straordinarie di cui al primo comma del presente articolo saranno erogate all'ERSA previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

Nuovo limite d'impegno per il credito fondiario in agricoltura

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in conto ammortamento mutui fondiari in favore di aziende e cooperative agricole per gli interventi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e dall'art. 1, secondo comma della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19 per un limite di impegno di lire 500 milioni a decorrere dal 1982.

L'onere annuo derivante dalla presente autorizzazione resta a carico della regione Emilia-Romagna per i primi 5 anni, per essere successivamente acquisito a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, numero 984 (cap. 20040).

Art. 12.

Attività dimostrative nel campo delle produzioni animali finanziate con mezzi regionali

Dopo l'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 è aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare progetti ed iniziative a carattere dimostrativo per le finalità della presente legge.

Possono essere altresì finanziati progetti per il potenziamento di laboratori per la ricerca applicata d'interesse regionale riguardanti le produzioni animali gestiti da enti pubblici o di diritto pubblico, da consorzi o da associazioni dei produttori. Tali progetti saranno realizzati attraverso convenzioni da stipularsi con gli istituti o enti beneficiari.

Nell'ambito di programmi regionali per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere erogati anche contributi in conto capitale in favore di aziende singole e di cooperative agricole ai fini della realizzazione di impianti dimostrativi per la produzione e la utilizzazione di energie integrative in zootecnia, nella misura massima del 50% della spesa elevata al 70% qualora l'impianto abbia carattere di novità sperimentale ».

Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 nel 1980 anche in anticipazione di eventuali finanziamenti statali per la realizzazione del programma sperimentale per la utilizzazione del biogas in agricoltura (cap. 10500).

Art. 13.

Devoluzione a diversa finalità della assegnazione all'E.R.V.E.T. S.p.a. per la sottoscrizione delle azioni IDROSER S.p.a.

L'assegnazione di L. 50.000.000 già erogata a favore della E.R.V.E.T. S.p.a. al fine di acquisire la partecipazione azionaria, per conto della regione Emilia-Romagna, alla IDROSER S.p.a. in attuazione della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, ed attualmente conservata dalla E.R.V.E.T. S.p.a. in deposito fiduciario quale debito nei confronti della Regione, avendo la società stessa provveduto ad assolvere allo scopo della richiamata legge regionale 44/1975 mediante la utilizzazione del proprio capitale sociale a termini di legge e del proprio statuto, è devoluta ad integrazione del contributo regionale destinato al finanziamento della normale attività istituzionale della società per l'esercizio 1980.

Il presidente della giunta è autorizzato a disporre con proprio decreto, la devoluzione della somma alla nuova finalità stabilendo nel contempo la cancellazione del credito regionale di L. 50.000.000 dalle registrazioni inventariali.

Art. 14.

Modifica degli articoli 8 e 11, della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29. Contributi una tantum sui finanziamenti a breve scadenza e sulle iniziative di sviluppo delle forme associative.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 è così sostituito:

« Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 la Regione eroga contributi una tantum del 2% calcolati sul massimo scoperto del 1° anno o di frazione d'anno, a seconda del tipo di operazione, dei finanziamenti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fedejussione di consorzi artigiani di garanzia costituiti ai sensi della legge regionale numero 13 del 2 aprile 1977 ».

L'art. 11 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 è così sostituito:

« Le domande per la concessione di contributo di cui all'art. 9 devono essere corredate da una relazione illustrativa delle finalità perseguite nei singoli progetti promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane, indicando per ciascun progetto il relativo preventivo di spesa.

I centri regionali possono presentare relazioni dalle quali risultino gli stati di attuazione dei progetti: sulle spese sostenute la giunta regionale può erogare anticipazioni fino al 50%

della spesa complessiva prevista nei progetti. La quota residua del contributo è liquidata sulla base della nota giustificativa di spesa indicante le spese sostenute per ciascun progetto promozionale, ripartite per capitoli relativi: alla promozione, all'assistenza, all'organizzazione, al personale ed alle spese generali ».

Art. 15.

Incremento delle dotazioni di spesa della legge n. 19/1978 in materia di turismo ed industria alberghiera

Per gli interventi in capitale di cui all'art. 3 lettere *a*) e *b*) ed art. 5, lettere *d*) ed *e*) della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, modificata dalla legge regionale 23 giugno 1978, numero 19, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1981 uno stanziamento aggiuntivo di L. 500.000.000 (cap. 25640).

Art. 16.

Contributi in conto interessi su mutui turistici

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere ulteriori contributi in conto ammortamento mutui a favore degli enti, delle società e dei privati, per il finanziamento di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche e alberghiere ai sensi delle leggi regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 23 giugno 1978, n. 19. Limite di impegno di L. 25.000.000 a decorrere dal 1981 (cap. 25660).

Art. 17.

Nuove procedure per la concessione dei contributi per la formazione di strumenti urbanistici

Le somme stanziate per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi nonchè alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle leggi regionali 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1, ammontanti a L. 450.000.000 per l'esercizio 1980 ed a L. 600.000.000 per il biennio 1981 e 1982, secondo quanto disposto dall'art. 19 e dall'art. 43, lettera *i*) della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26, sono devolute al finanziamento dei programmi regionali di cui all'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 « Tutela ed uso del territorio » modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 per la concessione di contributi a fondo perduto a comuni o loro consorzi.

Sulla base del programma pluriennale approvato dal consiglio regionale, la giunta regionale dispone l'assegnazione del contributo e la erogazione di un acconto del 40 per cento della somma ammessa a contributo, previa dimostrazione dell'intervenuto affidamento dell'incarico per la redazione degli strumenti urbanistici, nonchè di un ulteriore acconto del 40 per cento a dimostrazione dell'avvenuta adozione del piano stesso da parte dell'organo competente. Il residuo saldo del 20 per cento è disposto dalla giunta regionale previa dimostrazione della intervenuta esecutività dello strumento urbanistico. La deliberazione consiliare di programma stabilisce le altre norme procedurali attinenti i creteri di concessione e di revoca dei contributi.

Art. 18.

Credito agevolato per le sedi municipali

Per la concessione di contributi annui costanti di cui alla legge 3 dicembre 1976, n. 51, a favore di comuni minori sui mutui per il finanziamento delle opere di riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche e amministrative, è autorizzato, a partire dal 1981 un nuovo limite di impegno di L. 50.000.000 (cap. 33150).

Art. 19

Integrazione delle autorizzazioni di spesa della legge n. 47/1976 in materia di opere acquedottistiche

Per la concessione di contributi in capitale a favore di comuni e loro consorzi, ai fini della esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, secondo comma della legge regionale 15 novembre 1976 n. 47 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1980 uno stanziamento aggiuntivo di L. 4.500.000.000.

Art. 20

Ulteriori interventi in difesa della Costa adriatica

La Regione è autorizzata a effettuare interventi di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, in prossimità della Costa adriatica secondo le modalità di intervento stabilite dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215 per un importo aggiuntivo di L. 1.500.000.000 per l'anno 1981 rispetto alla spesa già autorizzata dall'art. 27, lettera *a*) della legge 20 ottobre 1979, n. 31, nell'ambito del « Progetto Costa ».

Art. 21.

Acquisto di autoveicoli per il trasporto pubblico di persone

Per l'esercizio finanziario 1980 la regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare l'acquisto diretto di autoveicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori a norma dell'art. 38, primo comma, punto 2 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 «Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale» per una spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 43230).

Art. 22.

Interventi straordinari nei lidi comacchiesi

Per gli interventi di cui all'art. 42 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 concernenti lavori di sistemazione e di ripulitura dei lidi comacchiesi e delle aree adiacenti nonchè opere minori di urbanizzazione secondaria delle stesse, è disposto un ulteriore finanziamento di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 e di L. 300.000.000 per l'anno 1981 (cap. 48080).

L'intervento regionale si realizza secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 e successive modifiche, mediante la concessione al comune di Comacchio di contributi in capitale fino al 100 per cento del costo degli interventi.

Art. 23.

Nuove procedure per la esecuzione delle opere idrauliche e gli interventi di difesa del suolo di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

L'art. 28 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 e sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno 1979 la esecuzione dei lavori di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna », dei lavori in materia di opere idrauliche ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli interventi di cui alla legge statale 9 luglio 1908, n. 445 (alluvioni, frane, piene, mareggiate e consolidamento abitati) è affidata ai servizi provinciali per la difesa del suolo e per gli interventi sul territorio, ovvero, fino alla costituzione degli stessi, agli uffici del genio civile della Regione.

A tal fine, sono disposte aperture di credito ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31 e del relativo regolamento d'esecuzione 9 dicembre 1978, n. 50.

Resta salva la competenza della giunta regionale per quanto attiene l'approvazione degli atti di contabilità finale.

I responsabili dei servizi provinciali affidatari, sono autorizzati a svincolare le rate di saldo dei lavori già eseguiti per i quali sono state rese le certificazioni di regolare esecuzione o di collaudo, anche in pendenza del perfezionamento degli atti amministrativi di approvazione di queste ultime, qualora dagli atti di collaudo non emergano ragioni ostative allo svincolo del residuo credito dell'impresa.

Gli uffici soppressi dall'art. 18, terzo comma, della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, esercitano le loro funzioni fino a quando i corrispondenti servizi operativi decentrati non saranno costituiti mediante l'attuazione dei provvedimenti di cui agli articoli 23, 36 e 37 della legge medesima».

Art. 24.

Ricostruzione e riattivazione dei reparti distrutti dell'ospedale di Parma

Ai fini della ricostruzione e riattivazione dei reparti distrutti dalla deflagrazione del 13 novembre 1979 è disposta a favore dell'ente «Ospedali riuniti di Parma» la somma di lire 4.500.000.000, in corrispondenza di pari assegnazione disposta dallo Stato a favore della Regione con la legge 31 marzo 1980, n. 132 (cap. 50700).

Per la concessione ed erogazione dei fondi sono applicate le procedure di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 45 «Assegnazione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna».

Art. 25
Interventi speciali a favore di cittadini portatori di handicaps

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi a comuni, ai sensi dell'art. 10 lettera *a*) della legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48, per la costruzione, l'acquisto e il riattamento di appartamenti o altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi, lire 200 milioni aggiuntivi per l'esercizio 1980 (cap. 61230).

Art. 26.
Intervento eccezionale in favore delle vittime della strage di Bologna

La regione Emilia-Romagna, fermi restando ulteriori eventuali interventi da adottare con successivi atti, è autorizzata, entro il limite di L. 500.000.000, ad assistere e soccorrere le famiglie colpite dalla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

I fondi saranno assegnati per la loro gestione ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al comune di Bologna, che li destinerà al finanziamento d'interventi di assistenza straordinaria in favore dei superstiti e degli eredi delle vittime della strage del 2 agosto 1980.

I fondi saranno assegnati sulla base di programmi di intervento deliberati dal comune di Bologna, elaborati in concorso con la giunta regionale, rivolti in particolare a costituire borse di studio per i giovani studenti che nella strage abbiano perso i genitori; ad assistere anziani, feriti o vedovi o che abbiano perso figli; a far fronte a spese che i feriti nella strage abbiano sostenuto o debbano sostenere per cure mediche e ad eventuali mancati redditi in conseguenza dell'attentato; a fare fronte ai danni subiti da privati in conseguenza dell'attentato, e a far fronte a spese comunque sostenute o da sostenere in conseguenza della strage.

La giunta regionale riferisce periodicamente alla commissione consiliare competente circa i criteri di finalizzazione e la gestione dei fondi.

Il consiglio regionale decide con propria deliberazione la assegnazione definitiva dei fondi.

Art. 27.
Elevazione delle spese per gli interventi della Consulta dell'emigrazione ed immigrazione

A partire dall'esercizio finanziario 1980 l'autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 52 «Istituzione della Consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione ed iniziative a favore dei lavoratori emigrati e della loro famiglia», modificata dalla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 7, è elevata da lire 110.000.000 a L. 200.000.000 annui (cap. 68250).

Art. 28.
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza

Per le iniziative di cui alla legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7 « Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza » è autorizzata per l'anno 1980 l'ulteriore somma di L. 30.000.000 (cap. 71560).

Art. 29.
Interventi in capitale per le scuole materne non statali

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi, a norma dell'art. 6, secondo comma della legge 5 agosto 1975, n. 412 « Edilizia scolastica » per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi e da enti ed istituzioni sulla base delle promesse di contributo rilasciate dal Ministero della pubblica istruzione, prima del trasferimento delle funzioni e dei relativi fondi alle regioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L. 303.540.000 per l'esercizio finanziario 1981 (capitolo 73130).

Art. 30.
Tempo libero dei giovani

Nell'ambito delle attività di promozione educativa e culturale cui la Regione e espressamente autorizzata dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è disposta per l'esercizio finanziario 1980 l'autorizzazione di spesa di L. 200.000.000 per la concessione di contributi per iniziative sportive ricreative dei giovani da attuarsi con le procedure di cui all'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 20, (capitolo 78770 c.n.i.).

Art. 31.
Storno di fondi da alcuni capitoli relativi alla caccia ed incremento della fauna selvatica a favore dell'ARIS

Le autorizzazioni di spesa, relative all'esercizio finanziario 1980 disposte dall'art. 39 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 lettere *c*), *d*) *e*), *g*) vengono modificate nel modo seguente:

1) contributi in conto capitale agli enti locali per l'adeguamento strumentale di centri di produzione di selvaggina, nonchè delle strutture ed attrezzature tecniche impiegabili nei servizi di ripopolamento e di prevenzione dei danni all'agricoltura; per il riequilibrio ecologico degli habitat ed i miglioramenti colturali per la selvaggina; per la salvagurdia dei nidi e dei piccoli nati di selvaggina (legge 27 dicembre 1977, n. 968: lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 6; legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, articoli 4, 12 e 18; legge regionale 10 giugno 1977, n. 25, art. 24; legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, articolo 9 (cap. 78320): stanziamento per l'esercizio 1980: da lire 860 000.000 a L. 760.504.260.

2) contributi agli enti locali delegati per i controlli sanitari, per il funzionamento dei servizi della caccia e per gli indennizzi dovuti per danni arrecati all'agricoltura dalla selvaggina (legge regionale 17 agosto 1978, n. 33, articoli 12, 44 e 45; art. 12, quarto comma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5) (cap. 78325): stanziamento per l'esercizio 1980: da lire 450.000.000 a L. 358.000.000.

3) spese per la pianificazione degli interventi in campo faunistico-venatorio, compresi gli studi per il completamento della «Carta delle vocazioni faunistiche» e le ricerche e sperimentazioni in materia di caccia (legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6; legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 art. 37; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 99) (capitolo 78330): stanziamento per l'esercizio 1980: da L. 40.000.000 a L. 20.000.000.

4) spese per la stampa dei tesserini della caccia controllata e dei moduli vari di servizio (art. 8, ultimo comma, legge 27 dicembre 1977, n. 968, legge regionale 16 agosto 1978, n. 31, articoli 2 e 3; legge regionale 17 agosto 1978, n. 33) (cap. 78300): stanziamento per l'esercizio 1980: da L. 50.000.000 a L. 32.000.000.

5) contributo annuale all'ARIS per la attuazione dei programmi regionali di ripopolamento con selvaggina stanziale (legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, articoli 2 e seguenti in particolare ultimo comma art. 38; legge regionale 10 giugno 1977, n. 25 art. 23) (cap. 78050): stanziamento per l'esercizio 1980: da L. 750.000.000 a L. 1.000.000.000.

Art. 32.

Le autorizzazioni integrative disposte sui capitoli 72550 «Diritto allo studio» 43900 «Trasporti scolastici» 78820 « Attività estive a favore dei minori » rispettivamente in ragione di lire 136.088.206, L. 89.165.600, e L. 36.045.668 per l'anno 1980, con riferimento alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 sono destinate, nell'ambito delle finalità generali della legge stessa, per il finanziamento di interventi finalizzati di sviluppo, in relazione alle specifiche richieste inoltrate dai comuni o loro consorzi.

La lettera *c*) del sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, come modificato dall'art. 46 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è modificato nel modo che segue:

« *c*) una quota-parte non superiore al 10 per cento in modo proporzionale alle spese programmate per brevi soggiorni guidati, durante il periodo scolastico (non riconoscibili nelle gite scolastiche), effettuati in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

Qualora l'ammontare delle richieste presentate dai comuni, venga a limitare lo scopo promozionale di riequilibri del contributo verranno fissate quote massime da ammettere al riparto ».

Art. 33.
Pagamento delle maggiorazioni di IVA in attuazione del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288

Ai fini del pagamento delle maggiorazioni di imposta sul valore aggiunto dovute in attuazione del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288 sulle forniture di beni e servizi rese alla regione

Emilia-Romagna per le quali sia stato assunto l'impegno di spesa anteriormente all'entrata in vigore del soprarichiamato decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, è autorizzato il pagamento con decreto del presidente della giunta regionale facendo carico ad un apposito capitolo di spese obbligatorie da iscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e sui bilanci successivi.

Art. 34.

Trasferimento al 1981 *e* 1982 *di alcune autorizzazioni di spesa già disposte per l'esercizio finanziario* 1980 *e* 1981

E' disposto il trasferimento all'esercizio finanziario 1981 e 1982 delle seguenti autorizzazioni di spesa già iscritte sul bilancio per l'esercizio 1980 e 1981:

a) L. 200.000.000, interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del regolamento (CEE) n. 1760/1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani (cap. 15135), dal 1980 al 1981.

b) L. 1.300.000.000, assegnazione all'E.R.V.E.T. S.p.a. autorizzata dal secondo comma dell'art. 14 — legge regionale 2 settembre 1978 n. 42 modificato dall'art. 19 — legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 e dall'art. 16 della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31 (cap. 21090), dal 1980 al 1981.

c) L. 1.400.000.000, contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere a norma dell'art. 3 lettere *a*) e *b*) ed art. 5, lettere *d*) ed *e*) della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 (capitolo 25640) dal 1980 al 1981.

d) L. 1.000.000.000, interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna (legge regionale 6 luglio 1974 n. 27; art. 5 legge regionale 24 gennaio 1975, n. 5; legge regionale 1° luglio 1976 n. 24) (cap. 39200), dal 1980 al 1981.

e) L. 1.000.000.000, interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche di qualsiasi categoria nei bacini idrografici a carattere regionale (legge regionale 6 luglio 1974, n. 27; art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616) (cap. 39300), dal 1980 al 1981.

f) L. 1.000.000.000, alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (legge 9 luglio 1908, numero 445 e successive modificazioni) (cap. 39050), dal 1980 al 1981.

g) L. 400.000.000, sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre e impianti ginnico sportivi scolastici (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616) (cap. 78700), dal 1980 al 1981.

h) L. 920.000.000 dal 1980 al 1981 e L. 430.000.000 dal 1981 al 1982.

Contributi in conto capitale a favore dei comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo (legge regionale 24 luglio 1979, n. 20) (cap. 78720).

i) L. 650.000.000 dal 1980 al 1981 e L. 650.000.000 dal 1981 al 1982.

Contributi in conto capitale a favore dell'associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo, (art. 10; legge regionale 24 luglio 1979, n. 20) (c.n.i.) (cap. 78760).

Per gli interventi di cui alla precedente lettera *g*) è autorizzato per il 1981 l'ulteriore stanziamento di L. 80.000.000 per recuperare eguale stanziamento non utilizzato nel 1979, e compreso fra le economie di stanziamento del rendiconto consuntivo per l'anno 1979.

Art. 35.

Anticipazione al 1980 *di alcune autorizzazioni di spesa disposte sull'esercizio finanziario* 1981

Le seguenti autorizzazioni di spesa disposte dalla legge regionale per l'esercizio finanziario 1981, sono anticipate all'esercizio finanziario 1980 ed iscritte sui corrispondenti capitoli del relativo bilancio di previsione annuale in conseguenza della accelerazione dei relativi programmi di attuazione:

a) L. 1.450.000.000, contributi in capitale a favore di comuni e loro consorzi per la esecuzione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, secondo comma della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47. Autorizzazione disposta dall'art. 21 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 (cap. 35720).

b) L. 250.000.000, interventi in capitale per la realizzazione di un programma regionale di nuove opere di bonifica a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Autorizzazione disposta dall'art. 10, lettera *b*), della legge regionale 23 aprile 1980, n. 26 (cap. 16450).

Art. 36.

Slittamento agli esercizi successivi delle autorizzazioni di spesa riguardanti i già programmi regionali di attuazione della legge n. 984/1977 *« Quadrifoglio ».*

Per effetto del trasferimento all'esercizio finanziario 1983 di quota parte dello stanziamento nazionale sulla legge n. 984/1977 «Quadrifoglio» concernente l'esercizio 1979, sono effettuati i seguenti slittamenti delle autorizzazioni di spesa già disposte dalle leggi regionali 20 ottobre 1979, n. 31 e 23 aprile 1980, n. 26 agli esercizi 1982 e 1983 riguardanti i seguenti interventi:

Cap. 10615. — Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (legge 6 luglio 1912, n. 832; legge 29 giugno 1929, n. 1336; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 29 novembre 1956, n. 1367). Quota a carico dello Stato, dal 1980 al 1983 L. 1.300.000.000.

Cap. 10725. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, art. 1, quarto comma, legge regionale 18 maggio 1974, n. 17), dal 1980 al 1983 L. 2.500.000.000.

Cap. 12165. — Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lettera *c*), legge regionale 10 maggio 1978, n. 15), dal 1980 al 1983 L. 2.500.000.000.

Cap. 15180. — Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole e forestali nei territori di collina e di montagna (art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984), dal 1980 al 1981 L. 599.000.000, dal 1980 al 1983 L. 10.669.000.000, per complessive L. 11.268.000.000.

Cap. 15175. — Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al regolamento (CEE) numero 1760/1978 del 25 luglio 1978 in anticipazione del finanziamento di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani, dal 1980 al 1981 L. 1.878.000.000, dal 1982 al 1983 L. 923.000.000.

Cap. 16110. — Interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984 articoli 11 e 12), dal 1980 al 1981 L. 13.000.000.000, dal 1981 al 1982 L. 15.040.000.000, dal 1982 al 1983 L. 9.902.000.000.

Il trasferimento agli esercizi successivi degli impegni eventualmente assunti sugli stanziamenti di spesa autorizzati con le richiamate leggi regionali 31/1979 e 26/1980 verrà disposto con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 37.

Slittamento agli esercizi successivi della destinazione dei fondi riguardanti i programmi coordinati dal MAF - legge « Quadrifoglio ».

Per effetto del trasferimento all'esercizio finanziario 1983 di quota parte dello stanziamento nazionale sulla legge n. 984/1977 «Quadrifoglio» concernente l'esercizio 1979, è disposto lo slittamento all'esercizio 1983 delle autorizzazioni di spesa già disposte dalle leggi regionali 20 ottobre 1979, n. 31 e 23 aprile 1980, n. 26 riguardanti i seguenti interventi:

Cap. 10615. — Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (legge 6 luglio 1912, n. 832; legge 29 giugno 1929, n. 1336; legge 30 giugno 1954, n. 493; legge 29 novembre 1956, n. 1367). Quota a carico dello Stato, dal 1980 al 1983: L. 2.400.000.000 di cui L. 1.200.000.000 da stornare a favore degli interventi di cui alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11. (cap. 10830).

La quota residua già assegnata alla regione Emilia-Romagna dal CIPAA con decisione del 13 dicembre 1979 a tutto il 1982 e non ancora acquisita a bilancio pluriennale, ammontante a lire 4.652.000.000 è trasferita al 1983 con le seguenti destinazioni programmatiche:

L. 4.152.000.000 a completamento del finanziamento del progetto coordinato «Acquacoltura» già dotato dello stanziamento complessivo di L. 3.100.000.000 per gli anni 1981 e 1982 (cap. 24060).

L. 500.000.000 ad integrazione del finanziamento del progetto coordinato «Difesa dell'ambiente» per il quale sono già state accantonate L. 500.000.000, nell'apposito fondo globale del 1982 (cap. 86620).

Art. 38.

Stanziamento per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni degli enti di cui all'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, trasferiti alla Regione.

Per la gestione degli introiti e delle spese relative ai beni patrimoniali trasferiti dagli enti soppressi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione è autorizzata a provvedere per il tramite di funzionario delegato appositamente nominato nell'ambito delle competenze del servizio demanio e patrimonio, a norma del secondo comma dell'art. 66 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e con le modalità di cui al regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 «. . .per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati».

Sono istituiti a partire dall'esercizio finanziario 1980, nell'ambito delle partite di giro due appositi capitoli di bilancio in entrata e in spesa, che saranno dotati di uno stanziamento di L. 4.000.000 tanto per la competenza che per la cassa.

Le aperture di credito saranno disposte dalla giunta nell'ambito degli stanziamenti annualmente determinati, a favore di detti capitoli, dalla legge di bilancio. Il funzionario delegato è tenuto all'accertamento delle entrate ed al versamento dell'eventuale eccedenza di esse rispetto alle spese sostenute, ai sensi del quinto comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 39.

Fondo di garanzia fidejussoria per mutui destinati ad opere di miglioramento forestale

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 — oltre il periodo di preammortamento — e alle condizioni di tasso previste dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi in attuazione della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 art. 7, modificato dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, destinati a finanziare opere di miglioramento forestale comprese nel progetto FEOGA — XV tranche — finanziato dalla comunità economica Europea (CEE) ed ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopramenzionata, delle rate del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituto mutuante entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del reggio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al cap. 89150 del bilancio di previsione 1980 la cui denominazione viene così modificata «Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910».

Art. 40.

Modalità di gestione dei fondi assegnati alle amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale

Per la gestione dei fondi assegnati alle amministrazioni provinciali in attuazione della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 «Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni», per la erogazione dei contributi di cui all'articolo 9 della stessa legge, le amministrazioni delegate sono tenute ad adottare le procedure e le modalità di erogazione previste dal regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, nei limiti della loro compatibilità con la normativa contabile in vigore per gli enti locali.

Le amministrazioni provinciali sono tenute, a norma dell'art. 78, secondo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, a certificare annualmente in termini sintetici l'ammontare delle spese impegnate ed erogate nell'esercizio delle funzioni delegate dalla soprarichiamata legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 ed a fornire relazione circa lo svolgimento delle funzioni ed i risultati raggiunti. Gli adempimenti previsti dal presente comma, nel caso di attività di formazione finanziata con i fondi della CEE, avranno periodicità trimestrale o la diversa periodicità espressamente richiesta dalla Regione.

Art. 41.

Copertura finanziaria

Ai nuovi o maggiori oneri, conseguenti alle nuove autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a L. 19.065.328.215 nel 1980, L. 4.400.540.000 nel 1981 e L. 12.047.000.000 nel 1982 la Regione fa fronte a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 nel modo seguente:

a) quanto al 1980: con mezzi regionali per lire 14.565.328.215 e con assegnazioni statali a destinazione vincolata per L. 4.500.000.000;

b) quanto al 1981: con mezzi regionali per lire 2.810.540.000 e con assegnazioni statali per L. 1.590.000.000;

c) quanto al 1982: con mezzi regionali per L. 707.000.000 e con assegnazioni statali per L. 11.340.000.000.

La materiale copertura finanziaria delle spese autorizzate dalla presente legge viene formalizzata contabilmente nel contesto della legge regionale di assestamento del bilancio annuale per l'esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82 presentata al consiglio regionale in concomitanza con la presentazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 novembre 1980

TURCI

(*Omissis*).

(10851)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810090)